

XVII legislatura

**Dossier del Servizio
Studi sull'A.S. n. 925,
110, 111, 113 e 666-A**

"Deleghe al Governo in
materia di pene detentive non
carcerarie e di riforma del
sistema sanzionatorio.

Disposizioni in materia di
sospensione del procedimento
con messa alla prova e nei
confronti degli irreperibili"

dicembre 2013
n. 89



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Emanuela Catalucci _2581

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Anna Henrici _3696

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio
Studi sull'A.S. n. 925,
110, 111, 113 e 666-A**

"Deleghe al Governo in
materia di pene detentive non
carcerarie e di riforma del
sistema sanzionatorio.

Disposizioni in materia di
sospensione del procedimento
con messa alla prova e nei
confronti degli irreperibili"

dicembre 2013

n. 89

a cura di: F. Cavallucci
hanno collaborato: S. Bonanni, M. Mercuri

AVVERTENZA

Il presente *dossier* illustra, in sintesi, [l'A.S. n. 925, 110, 111, 113 e 666-A](#), recante *Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili*. L'A.S. n. 925¹, giunto all'esame del Senato con il titolo *'Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili'*, è stato trasmesso dalla Camera dei deputati in data 5 luglio 2013 ([A.C. n. 331](#) approvato il 4 luglio scorso in un testo unificato con [A.C. n. 927](#)). Con l'esame di tale disegno di legge è stato congiunto, il 9 luglio 2013, l'esame dell'[A.S. n. 111](#), il successivo 17 luglio, quello dell'[A.S. n. 113](#), il 5 agosto l'esame dell'[A.S. n. 666](#) e, infine, il 4 settembre scorso l'esame dell'[A.S. n. 110](#). L'esame congiunto dei predetti disegni di legge è stato concluso dalla Commissione Giustizia del Senato lo scorso 9 ottobre. La Commissione ha conferito mandato al relatore a riferire favorevolmente sul testo dell'A.S. n. 925, come risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame, e a proporre nello stesso l'assorbimento degli altri disegni di legge sopra citati.

¹ Si rammenta che i testi presentati alla Camera dei deputati all'inizio della legislatura in corso - unificati e approvati nell' A.S. n. 925 - ripropongono il testo approvato dalla Camera - anche in seguito alla deliberazione di alcuni stralci - per l'A.C. n. 5019 alla fine della XVI legislatura, testo che non fu poi approvato definitivamente dal Senato prima della conclusione della legislatura medesima.

INDICE

| | |
|----------------------------|----|
| SINTESI DEL CONTENUTO..... | 9 |
| ALLEGATO..... | 55 |

SINTESI DEL CONTENUTO

A.S. n. 925, 110, 111, 113 e 666-A, recante *Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili*

Il testo in esame è suddiviso in **quattro Capi**.

Il **Capo I**, comprende, **in seguito alle modifiche apportate dalla Commissione giustizia del Senato nel corso dell'esame in sede referente**, due articoli, riguardanti la delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie (**articolo 1**) e la delega per la riforma della disciplina sanzionatoria (**articolo 2, inserito durante l'esame in Commissione**). In relazione all'inserimento di tale articolo, è stata modificata la rubrica del Capo in commento, ora denominato "*Deleghe al Governo*", ed attribuito il nuovo titolo al disegno di legge, integrato con il riferimento alla delega sulla riforma del sistema sanzionatorio.

In particolare, l'**articolo 1, al comma 1, oggetto di modifica da parte della Commissione in sede referente**, delega il Governo, sulla base di specifici principi e criteri direttivi, ad adottare uno o più decreti legislativi, per la riforma del sistema delle pene, volti ad introdurre nel codice penale e nella normativa complementare pene detentive non carcerarie (reclusione presso il domicilio e arresto presso il domicilio) di durata continuativa o per singoli giorni settimanali o fasce orarie.

Più in particolare i principi e criteri direttivi di cui al predetto comma 1 delegano il Governo a prevedere:

- a) quali pene principali: l'ergastolo; la reclusione; la reclusione domiciliare e l'arresto domiciliare, entrambi da espiare presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza (domicilio), con durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie; la multa; l'ammenda. (**lettera modificata durante l'esame in sede referente**);
- b) la pena della reclusione o arresto domiciliare per i reati per i quali è prevista la pena dell'arresto o della reclusione non superiore, nel massimo, a tre anni, secondo l'articolo 278 c.p.p.² (**lettera modificata durante l'esame in sede referente**);

² L'art. 278 c.p.p. (*Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure*) prevede che, agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 del codice penale e della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 del codice penale nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.

- c) che, per i delitti puniti con la reclusione tra tre e cinque anni secondo l'articolo 278 c.p.p., il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione presso il domicilio;
- d) per le indicate detenzioni domiciliari, il possibile utilizzo delle particolari modalità di controllo di cui all'articolo 275-bis c.p.p. (braccialetti elettronici)³;
- e) l'esclusione dall'applicazione delle nuove pene detentive dei delinquenti abituali (artt. 102 e 103 c.p.), professionali (art. 105 c.p.) e dei delinquenti per tendenza (art. 108 c.p.); la **Commissione ha espunto** il riferimento all'art. 104 c.p., relativo ai contravventori abituali, presente nel testo approvato dalla Camera;
- f) che reclusione e arresti domiciliari potranno essere sostituiti dal giudice con le pene della reclusione o dell'arresto in carcere sia nel caso di indisponibilità di un'abitazione o altro domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato, sia ove il comportamento del condannato sia contrario alla legge o alle prescrizioni impartite; la **Commissione ha espunto** il riferimento alla fase di esecuzione della pena presente nel testo originario dell'A.S. n. 925;
- g) che per la determinazione della pena, ai fini dell'applicazione delle nuove misure detentive domiciliari, si applichino - "in ogni caso", **secondo una specificazione della Commissione** - i criteri di cui all'art. 278 c.p.p.;
- h) che l'allontanamento non autorizzato dal domicilio equivale ad evasione⁴;
- i) che il giudice possa applicare ai reati di cui alle lettere *b)* e *c)* anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità, sentiti l'imputato e il pubblico ministero (nuova disposizione **introdotta durante l'esame in sede**

³ Il richiamato art. 275-bis c.p.p., concernente *Particolari modalità di controllo*, recita: '1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti. 2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1. 3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli'.

⁴ Il reato di evasione è disciplinato dall'art. 385 c.p., che recita: 'Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da uno a tre anni. La pena è della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a sei anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite. Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale. Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita'.

- referente** insieme alle disposizioni di cui alle lettere *l*) e *m*) che ad essa si ricollegano).
- l) che il periodo di lavoro di pubblica utilità non dovrà essere di durata inferiore ai dieci giorni, l'orario non potrà superare le otto ore giornaliere e dovrà conciliarsi con le esigenze personali del condannato (studio, lavoro e famiglia). L'attività, non retribuita e svolta a beneficio della collettività, potrà essere svolta presso lo Stato, le regioni, gli enti locali o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e volontariato;
 - m) che dall'ambito di applicazione delle pene detentive non carcerarie di cui alle lettere *b*) e *c*), nonché della sanzione del lavoro di pubblica utilità di cui alla lettera *i*), siano esclusi i reati di cui all'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975⁵;
 - n) l'esclusione della punibilità delle condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori al massimo a cinque anni laddove si ravvisi la tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, adeguando la relativa normativa processuale penale e rimanendo impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno (nuova disposizione **introdotta durante l'esame in sede referente**);
 - o) il coordinamento delle nuove norme in materia di pene detentive non carcerarie sia con quelle di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sia con quelle di cui alla legge 26 novembre 2010, n. 199, sia con la disciplina dettata dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sia con quelle di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, tenendo conto della necessità di razionalizzare e di graduare il sistema delle pene, delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative applicabili in concreto dal giudice di primo grado (la formulazione della lettera *o*), **introdotta durante l'esame in sede referente**, accorpa le previsioni contenute originariamente nelle lettere *i*) ed *l*) del testo licenziato dalla Camera).

Con riferimento alla formulazione del comma 1 dell'articolo 1, conseguente all'esame in sede referente, si rileva innanzitutto che la lettera a) del medesimo comma 1 non include fra le pene principali l'arresto (cioè l'arresto in carcere).

⁵ L'articolo 4-*bis*, comma 1, così recita: "1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-*ter* della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 601, 602, 609-*octies* e 630 del codice penale, all'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 [...]."

L'arresto in carcere appare comunque previsto implicitamente dalla successiva lettera e), nonché in modo esplicito dalla successiva lettera f) per l'ipotesi in cui non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero quando il comportamento del condannato, per la violazione delle prescrizioni dettate o per la commissione di ulteriore reato, risulti incompatibile con la prosecuzione delle stesse.

La predetta lettera a) non fa inoltre menzione delle sanzioni previste per i reati di competenza del giudice di pace dal Decreto legislativo n. 274 del 2000. Le disposizioni relative alla giustizia di pace hanno carattere speciale rispetto al quadro normativo delineato dalla previsione in esame, ma il carattere tendenzialmente onnicomprensivo della formulazione di cui alla citata lettera a) fa sì che, per evitare anche il dubbio di possibili effetti abrogativi, potrebbe essere ritenuto opportuno inserire nella formulazione della citata lettera un riferimento alle disposizioni del richiamato Decreto legislativo, prevedendo la salvezza delle stesse.

In ordine alle lettere b) e c) del comma 1, sotto il profilo redazionale, parrebbe doversi osservare come il rinvio all'articolo 278 del codice di procedura penale potrebbe ritenersi pleonastico alla luce del rinvio di carattere generale alla medesima disposizione codicistica contenuto nella successiva lettera g).

La lettera i) del comma 1 dell'articolo 1, stabilisce poi che, per i reati di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma, il giudice, "sentiti l'imputato e il pubblico ministero, possa applicare anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità, con le modalità di cui alla lettera l)". In ordine a tale previsione la formulazione utilizzata - e più specificamente le parole "sentiti l'imputato e il pubblico ministero" - induce a ritenere che l'applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità, nelle ipotesi in esame, non sarebbe subordinata al consenso dell'interessato.

Sul punto potrebbe considerarsi utile una sintetica ricostruzione del quadro normativo vigente nei casi già previsti di lavoro di pubblica utilità ovvero in fattispecie allo stesso sostanzialmente assimilabili. Al riguardo vengono in rilievo, in primo luogo, le disposizioni del già citato Decreto legislativo n. 274 del 2000, sulla competenza penale del giudice di pace. Il lavoro di pubblica utilità costituisce infatti una delle sanzioni principali previste per i reati attribuiti alla competenza penale del giudice di pace (si veda l'articolo 52 del Decreto legislativo n. 274). In tale ambito l'applicazione dello stesso può avvenire "solo su richiesta dell'imputato" (ai sensi dell'articolo 54 del medesimo decreto). In secondo luogo - con riferimento al tema in questione - vanno richiamate le modifiche apportate alla disciplina della sospensione condizionale della pena dalla legge n. 145 del 2004. In particolare, la legge citata ha modificato il disposto dell'articolo 165 del codice penale prevedendo che la sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel primo comma del medesimo articolo 165. Tra questi è ricompresa, purché il

condannato non si opponga, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. La prestazione di attività non retribuita a favore della collettività - sostanzialmente equiparabile al lavoro di pubblica utilità considerato, tra l'altro, che l'articolo 18-bis del Regio Decreto n. 601 del 1931, recante disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, introdotto dalla citata legge n. 145 de 2004, richiama, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 44, 54, commi 2, 3, 4 e 6, e 59 del predetto Decreto legislativo n. 274 del 2000 - è anch'essa quindi subordinata al consenso dell'interessato.

Infine, in tema di conversione delle pene pecuniarie, l'articolo 102⁶ della legge n. 689 del 1981 prevede che le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato possono essere convertite, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo. Anche per quanto riguarda i reati di competenza del giudice di pace, ai sensi dell'articolo 55 del più volte citato Decreto legislativo n. 274, la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato può essere convertita, a richiesta del condannato medesimo, in lavoro sostitutivo da svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi con le modalità indicate nell'articolo 54 dello stesso decreto.

Il nostro ordinamento prevede poi alcuni ulteriori e specifici casi di applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità.

In proposito si rammenta che il decreto-legge n. 272 del 2005 ha introdotto una modifica all'articolo 73 testo unico in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope - di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 - prevedendo, al comma 5-bis di tale articolo, che nelle ipotesi di produzione, traffico e detenzione illeciti delle predette sostanze, nei casi di lieve entità, il giudice può applicare la sanzione del lavoro di pubblica utilità, in luogo delle pene detentive o pecuniarie, "su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero". Il lavoro di pubblica ha in tale ipotesi una durata corrispondente a quella della pena detentiva irrogata. Il successivo decreto-legge n. 78 del 2013, inserendo un comma 5-ter all'articolo 73 citato, ha poi ulteriormente esteso tale disciplina ad altre fattispecie di reato commesso da persona tossicodipendente o da assunto abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assunto abituale, qualora il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione e salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.

Inoltre nel codice della strada di cui al Decreto legislativo. n. 285 del 1992, agli articoli 186 e 187, rispettivamente dedicati alla guida sotto l'effetto dell'alcool e di stupefacenti, in seguito alle modifiche recate dalla legge n. 120 del 2010, si prevede la possibilità di sostituzione della pena detentiva o

⁶ Come risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1996.

pecuniaria, in alcuni casi, con lavori di pubblica utilità "se non vi è opposizione da parte dell'imputato". Anche in questo caso il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata.

Da quanto precede emerge, in sintesi, come nelle vigenti previsioni in materia di lavoro di pubblica utilità ovvero relative ad analoghe fattispecie il legislatore si sia costantemente orientato nel senso di subordinare l'applicabilità di questa tipologia di sanzione al consenso, esplicito o implicito, dell'interessato⁷. Rispetto a tale impostazione sono rinvenibili soltanto due circoscritte eccezioni. Si tratta in primo luogo del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122⁸, il quale prevede, all'articolo 1, la sanzione accessoria del lavoro di pubblica utilità per reati connessi a motivi razziali etnici o religiosi. In tale caso nulla viene specificato, dall'articolo citato, in ordine alla volontà del condannato. In secondo luogo la legge n. 102 del 2006, inserendo nel codice della strada l'articolo 224-bis, ha previsto che, nei casi di condanna per delitto colposo in violazione del medesimo codice, il giudice possa disporre la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità. Anche in tale caso nulla si dice, nel testo del citato articolo, circa la volontà del condannato.

L'introduzione nell'ambito del nostro ordinamento di un'ipotesi di lavoro di pubblica utilità che prescindere dal consenso dell'interessato potrebbe, da un diverso punto di vista, essere valutata anche sotto il profilo della sua compatibilità con il divieto di lavoro forzato stabilito dall'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.⁹ In proposito si rammenta che il citato articolo 4, al paragrafo 2, stabilisce che "nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio", mentre il successivo paragrafo 3 prevede che "non è considerato lavoro forzato od obbligatorio ai sensi del presente articolo: (a) il lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale; (b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio; (c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità; (d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.". Nella sua giurisprudenza la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ulteriormente precisato che l'espressione "lavoro forzato o obbligatorio" indica "ogni lavoro o servizio che è imposto ad una persona sotto la minaccia di una sanzione e per il quale la detta persona non si è

⁷ Si osserva al riguardo che, anche nel contesto del nuovo istituto della sospensione del processo con messa alla prova di cui al Capo II del disegno di legge in commento, l'applicabilità del lavoro di pubblica utilità è subordinata al consenso dell'imputato (su tali profili si vedano più avanti le considerazioni relative al citato Capo II).

⁸ Recante "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa".

⁹ In tale prospettiva si veda, con riferimento alla vigenti disposizioni in tema di lavoro di pubblica utilità (art. 54 del Decreto legislativo n. 274 del 2000) e prestazione di attività non retribuita a favore della collettività (articolo 165 del codice penale), Cass. pen. Sez. VI, n. 23555 del 2006 e Cass. pen. sez. VI, n. 15578 del 2011.

offerta volontariamente", rilevando inoltre come le eccezioni previste dal citato paragrafo 3 del medesimo articolo 4, nonostante la loro diversità, sono fondate su esigenze di tutela di interessi generali della collettività, nonché su esigenze di solidarietà. (si vedano Van der Musselle v. Belgium, Siliadin v. France, Karlheinz Schmidt v. Germany, Zarb Adami v. Malta, Van Droogenbroeck v. Belgium, Stummer v. Austria). Inoltre, con riferimento a casi che prevedevano sia l'obbligo di prestare attività lavorativa in condizioni di detenzione, sia l'obbligo di prestare attività lavorativa in condizioni di libertà quale adempimento al quale era subordinata la sospensione dello stato di detenzione, la Corte ha affermato che la violazione della Convenzione in tema di lavoro forzato si ha in casi di seria limitazione della libertà personale¹⁰ e quando il lavoro ecceda quanto richiesto dall'attuazione di un percorso di reinserimento nella società¹¹.

Potrebbe inoltre suscitare incertezze, in ordine all'esatta volontà del legislatore delegante, il fatto che la lettera i) - stabilendo che "per i reati di cui alle lettere b) e c) il giudice, sentiti l'imputato e il pubblico ministero, possa applicare anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità, con le modalità di cui alla lettera l)" - utilizzi una formulazione che già sul piano letterale può essere letta sia nel senso di configurare la sanzione del lavoro di pubblica utilità come una misura che si aggiunge alla reclusione domiciliare ovvero all'arresto domiciliare, sia nel senso che il giudice può applicare la sanzione del lavoro di pubblica utilità in via alternativa alle predette pene detentive non carcerarie per i reati considerati. In questa seconda direzione depongono peraltro sia i precedenti normativi - nel senso che in questi il lavoro di pubblica utilità ha generalmente carattere alternativo alle sanzioni detentive in senso proprio - sia la circostanza che la formulazione della successiva lettera l) del comma 1 in commento riprende quella del terzo comma del nuovo articolo 168-bis del codice penale introdotto dal successivo articolo 3 del disegno di legge in esame, in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, dove il lavoro di pubblica utilità è senz'altro configurato come una misura che esclude lo stato detentivo.

¹⁰ Caso *Van Droogenbroeck v. Belgium* (no. 7906/77). Con riferimento alla condizione illustrata dal ricorrente (il dover essere a disposizione dello Stato per un certo periodo di tempo con la possibilità di essere chiamato a svolgere attività lavorative sia in condizioni di detenzione, sia nello stato di libertà), la Corte ha individuato nella "forma particolarmente grave di negazione della libertà" un tratto distintivo della nozione di servitù. Tale condizione non fu rinvenuta dalla Corte nel presente caso. Inoltre, le attività lavorative svolte dall'interessato durante i periodi di detenzione, secondo le valutazioni della stessa Corte, non andavano al di là di ciò che viene ordinariamente richiesto al fine di assistere i condannati nel loro percorso di reinserimento nella società.

¹¹ Vedi nota 4 e caso *De Wilde, Ooms e Versyp v. Belgium* (nn. 2832/66, 2835/66 e 2899/66). In quest'ultimo caso - richiamato peraltro nella sentenza *Van Droogenbroeck* - i ricorrenti erano tenuti a compiere lavori nei centri di accoglienza che li ospitavano: la Corte non ha ravvisato nei lavori imposti in relazione alla loro natura riabilitativa una violazione della Convenzione in tema di lavoro forzato, in quanto tali attività lavorative non eccedevano i limiti dell'ordinarietà - nel significato che tale nozione ha nel contesto della previsione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - essendo dirette ad assistere l'interessato nel suo percorso riabilitativo.

Di converso potrebbe però osservarsi che le nuove pene detentive non carcerarie costituiscono una fattispecie del tutto nuova rispetto alla quale i precedenti normativi hanno una valenza limitata.

Sul punto parrebbe in ogni caso auspicabile una riformulazione che evitasse il rischio di qualsiasi incertezza in sede interpretativa.

Ancora in merito alla formulazione delle predette lettere i) ed l) del comma 1, deve inoltre rilevarsi come le medesime non specifichino quali siano le conseguenze della violazione delle prescrizioni inerenti al lavoro di pubblica utilità. Astrattamente sono configurabili due ipotesi alternative: o la violazione di tali prescrizioni comporta la sostituzione della misura non carceraria con quella originariamente prevista per il reato (reclusione in carcere o arresto in carcere) ovvero tale violazione configura un autonomo reato sul modello di quanto previsto dall'articolo 56 del Decreto legislativo n. 274 del 2000. Ad una prima lettura sembrerebbe preferibile la prima di tali opzioni in quanto la previsione di una nuova ipotesi incriminatrice (ovvero l'estensione dell'ambito di applicabilità di quella di cui al citato articolo 56) sembrerebbero richiedere un'espressa indicazione da parte del legislatore delegante (e infatti così è, ad esempio, nel diverso caso di cui alla lettera h) del medesimo comma 1 con riferimento al delitto di evasione).

Per quanto riguarda la lettera n) del comma 1 dell'articolo 1, va evidenziato come la formulazione della medesima - laddove prevede la possibilità di escludere la punibilità di condotte sanzionate "con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni", quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento - potrebbe ritenersi come riferita alle sole cornici edittali e tale da non attribuire quindi rilievo, ai fini dell'applicabilità della nuova causa di esclusione della punibilità, a tutte le circostanze aggravanti, incluse quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e quelle ad effetto speciale. In proposito potrebbe osservarsi come, dal punto di vista sistematico, i riferimenti ai limiti edittali sono, in genere, integrati da previsioni che tengono conto in modo specifico degli effetti delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e di quelle ad effetto speciale (si vedano, a titolo esemplificativo, il disposto dell'articolo 157 del codice penale in tema di prescrizione ovvero quello dell'articolo 4 del codice di procedura penale o ancora quello dell'articolo 278 dello stesso codice di procedura, al quale, tra l'altro, fanno rinvio le precedenti lettere b), c) e g) del medesimo comma 1 dell'articolo in commento).

Ancora in ordine alla previsione di cui alla lettera n), l'istituto dell'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non costituisce una completa novità nell'attuale quadro ordinamentale, in quanto, limitatamente ai reati di competenza del giudice di pace, esso risulta già previsto. Potrebbe pertanto ritenersi opportuno che, nel prevedere una sostanziale estensione dell'ambito di applicabilità di tale istituto, il legislatore delegante esplicitasse se e in che misura esso intende discostarsi dall'assetto che l'istituto ha nell'ambito

materiale in cui risulta attualmente operativo. Al riguardo potrebbe ritenersi utile un raffronto fra il disposto di cui alla citata lettera n), da un lato, e dall'altro quello di cui all'articolo 34 del richiamato decreto legislativo n. 274 del 2000 (per il corrispondente principio di delega di cui alla legge n. 468 del 1999 - contenente la delega nell'esercizio della quale venne emanato il predetto decreto legislativo - si veda l'articolo 17, comma 1, lettera f) della legge medesima).

Infine va rilevato come la formulazione della lettera o) del comma 1 dell'articolo 1 faccia riferimento alle "misure alternative applicabili in concreto dal giudice di primo grado". Si osserva in proposito che, nella normativa vigente, non sembrano rinvenibili misure alternative in senso proprio applicate dal giudice di primo grado, essendo in ogni caso le stesse riservate alla competenza del tribunale di sorveglianza e, in via cautelare, a quella del magistrato di sorveglianza.

L'articolo 1 stabilisce quindi, al **comma 2**, modalità e termini per l'esercizio della delega in questione, prevedendo, in particolare, che i decreti legislativi di cui al comma 1 vengano adottati entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della previsione di delega in esame. I decreti legislativi delegati saranno adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e dovranno contenere, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

Appare di rilievo la delega per il coordinamento in quanto, sulla base di essa, potrebbe spettare, tra l'altro, al legislatore delegato valutare se estendere alle nuove pene principali l'operatività di istituti il presupposto applicativo dei quali è costituito dall'essere stata inflitta una condanna ad una pena detentiva di una certa specie (reclusione o arresto). Si pensi, a titolo esemplificativo, alle disposizioni in tema di sospensione condizionale della pena (artt. 163 e seguenti del codice penale), ad alcune disposizioni in tema di pene accessorie (artt. 28 e seguenti del codice penale), alle disposizioni in tema di abitualità nel delitto o nelle contravvenzioni (art. 102 e art. 104 del codice penale), ovvero ancora a quelle in tema di estinzione della pena o in tema di revoca della sentenza di riabilitazione (art. 172 e art. 180 del codice penale). In tutti questi casi - la cui elencazione non ha alcuna pretesa di esaustività - al legislatore delegato spetterebbe valutare se la reclusione domiciliare o l'arresto domiciliare debbano essere equiparati alla reclusione e all'arresto previsti dalle norme vigenti¹². Per quanto la delega al coordinamento abiliti presumibilmente il legislatore delegato ad intervenire in ordine ai profili sopra indicati, potrebbe comunque ritenersi

¹² Problemi di coordinamento analoghi a quelli su cui si richiama qui l'attenzione sono quelli oggetto delle norme di coordinamento contenute nel Titolo I del Regio Decreto n. 601 del 1931, recante disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale.

opportuno che, nel testo in esame, il legislatore delegante individui, al riguardo, alcuni ulteriori principi e criteri direttivi.

Il successivo **comma 3** dell'articolo 1 stabilisce, invece, che entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, possano essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi con le modalità di cui al precedente comma 2.

Si osserva che il comma 3 dell'articolo 1 - a differenza dell'omologa disposizione contenuta nel comma 5 dell'articolo 2 - non prevede, per l'emanazione dei decreti legislativi correttivi e integrativi, il rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal medesimo articolo 1.

I **commi 4 e 5**, infine, precisano - rispettivamente - che dall'attuazione della delega in esame non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale e che le pubbliche amministrazioni interessate dovranno provvedere ai compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse a loro disposizione a legislazione vigente.

L'**articolo 2**, come sopra accennato, è **stato introdotto durante l'esame in sede referente**, e riprende, modificandola, la previsione di delega contenuta nell'A.S. n. 110 (recante *Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio*). **Le indicazioni delle modifiche nel testo che segue non dovranno quindi intendersi riferite al testo originario dell'A.S. n. 925, ma alle corrispondenti parti dell'A.S. n. 110** il cui esame è stato congiunto con quello dell'A.S. n. 925.

L'articolo in esame, al **comma 1**, delega il Governo ad adottare, entro il termine e con le procedure di cui ai commi 4 e 5, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, secondo i principi e criteri direttivi specificati nei successivi commi 2 e 3.

In particolare, il **comma 2, lettera a)**, delega il Governo a trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, fatta eccezione per le seguenti materie che vengono specificamente individuate: edilizia e urbanistica; ambiente, territorio e paesaggio; alimenti e bevande; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sicurezza pubblica. **La Commissione in sede referente ha aggiunto a tale elencazione le seguenti materie:** giochi d'azzardo e scommesse; armi ed esplosivi; elezioni e finanziamento ai partiti; proprietà intellettuale e industriale; **ha espunto** invece la materia dell'immigrazione.

Con riferimento ai reati in materia di edilizia ed urbanistica¹³, risultano pertanto escluse dalla depenalizzazione le fattispecie penali punite con la sola pena pecuniaria, contenute nel Decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*).

Con riferimento ai reati in materia di ambiente, territorio e paesaggio, sono invece escluse dalla depenalizzazione le fattispecie penali contenute nel Codice del paesaggio (D. Lgs. n. 42 del 2004) e nel Codice dell'ambiente (D. Lgs. n. 152 del 2006). Peraltro, questo principio di delega potrebbe escludere anche la depenalizzazione degli articoli 727-bis (*Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette*) e 734 (*Distruzione o deturpamento di bellezze naturali*) del codice penale.

Con riferimento ai reati in materia di alimenti e bevande, si osserva che già il Decreto legislativo n. 507 del 1999 era espressamente intervenuto in questo settore operando un'ampia depenalizzazione. Peraltro, da allora, il legislatore ha inserito fattispecie penali nel D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 193, recante *Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore*, nel D. Lgs. 21 marzo 2005, n. 70, recante *Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 1829/2003 e del regolamento (CE) n. 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati*, nonché nel D. Lgs. 21 maggio 2004, n. 169, recante *Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari*.

Con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono escluse dalla depenalizzazione tutte le fattispecie penali contenute nella legislazione a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Vengono in rilievo soprattutto le previsioni del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*). Il disegno di legge, peraltro, consente invece la depenalizzazione delle fattispecie contenute nella legislazione sul mercato del lavoro (D. Lgs. n. 276 del 2003).

Con riferimento all'esclusione dalla depenalizzazione della materia 'sicurezza pubblica', essa rimanda immediatamente al *Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza* del 1931 (TULPS), che, all'articolo 1, attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza il compito di vigilare sul mantenimento dell'ordine pubblico, sulla sicurezza dei cittadini, sulla loro incolumità e sulla tutela della proprietà¹⁴.

Per quanto riguarda le scommesse e i giochi d'azzardo, anche in questo caso la disciplina fondamentale è contenuta nel TULPS.

¹³ Si rammenta che nel 1977, nell'ambito del trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni, la materia urbanistica veniva definita come la disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell'ambiente.

¹⁴ Si evidenzia anche che recentemente il legislatore ha intitolato alla tutela della sicurezza pubblica numerose leggi (Legge n. 94 del 2009 e i decreti-legge nn. 92 del 2008, 11 del 2009, 16 del 2005) che, a loro volta, contenevano disposizioni nelle più variegate materie.

Con riferimento alla materia relativa alle armi e agli esplosivi, si rammenta che il possesso degli stessi è in parte disciplinato dal TULPS, ma ha anche una legislazione speciale molto più ampia, che era stata espressamente esclusa dalla depenalizzazione di cui alla legge n. 689 del 1981 (esclusione dei reati in tema di armi, munizioni ed esplosivi).

Per quanto riguarda la materia relativa alle elezioni e al finanziamento ai partiti, l'esclusione dalla depenalizzazione dovrebbe, in particolare, riguardare la previsione di cui al sesto comma¹⁵ dell'articolo 4 della legge n. 659 del 1981.

In relazione all'esclusione dalla depenalizzazione dell'ultima materia richiamata dal testo in esame, "*proprietà intellettuale e industriale*", si ricorda che l'articolo 1 del Codice della proprietà industriale di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 definisce l'espressione "*proprietà industriale*" ricomprendendo nella stessa "*marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali*". L'espressione "*proprietà intellettuale*", qui utilizzata, comprenderebbe invece specificamente la materia del diritto d'autore la cui disciplina di riferimento è contenuta nella legge 22 aprile 1941, n. 633¹⁶ (in tal senso si vedano, a mero titolo esemplificativo, il decreto legislativo n. 140 del 2006 e il decreto legislativo n. 685 del 1994)¹⁷.

La **lettera b)** del comma 2 individua poi nel codice penale alcuni reati - diversi da quelli oggetto della previsione di cui alla lettera *a)* - dei quali viene disposta in modo espresso la trasformazione in illeciti amministrativi. Questi sono in particolare:

1) i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, e 528, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, del codice penale, in materia di atti osceni e pubblicazioni e spettacoli osceni;

2) le contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659, 661, 668 e 726¹⁸ del codice penale, concernenti specificamente le ipotesi di rifiuto di prestare la

¹⁵ Si tratta di alcuni obblighi dichiarativi previsti dalla disposizione citata.

¹⁶ Recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio". La legge è stata oggetto di numerose modifiche, in particolare recate dalla legge n. 248 del 2000 ("Nuove norme di tutela del diritto di autore").

¹⁷ Ancora in proposito si rammenta che l'unico caso di un precedente legislativo nel quale si è utilizzata, fino ad oggi, l'espressione "*proprietà industriale e intellettuale*" è quello di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 168 del 2003 - recante istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello - nel testo anteriore alle modifiche ad esso apportate dal decreto legge n. 1 del 2012¹⁷. Il citato articolo 3, attribuiva alle predette sezioni la competenza "*in materia di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale*".

¹⁸ Si rammenta che l'articolo 4 del Decreto legislativo n. 274 del 2000 ha attribuito la contravvenzione di cui all'articolo 726 del codice penale alla competenza del giudice di pace e che il successivo articolo 52

propria opera in occasione di un tumulto, di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, di abuso della credulità popolare, di rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive e, infine, di atti contrari alla pubblica decenza.

La successiva **lettera c)** delega, quindi, il Governo a trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, previste dalle seguenti disposizioni di leggi speciali:

1) articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234 (che punisce con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire 40.000 a 400.000 le violazioni della Legge 8 gennaio 1931, n. 234, recante *norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici*);

2) articolo 171-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633 (che punisce con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da euro 516 a euro 5.164 chiunque abusivamente ed a fini di lucro: *a)* concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore; *b)* esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovisivo delle prestazioni artistiche di attori, cantanti, musicisti, ballerini e altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico);

3) articolo 3 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506 (che punisce con l'arresto non inferiore nel minimo a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a lire 2.000.000 chiunque omette di denunciare la detenzione di beni mobili o immobili che siano stati oggetto di confisca o sequestro disposti da qualsiasi organo amministrativo o politico sotto l'impero del sedicente governo della Repubblica sociale italiana. Ove l'omissione risulti colposa la pena è dell'arresto non inferiore a tre mesi o dell'ammenda non inferiore a lire 1.000.000);

4) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329, (la pena prevista dalla disposizione, in tema di acquisto di nuove macchine utensili, è l'ammenda da lire 150.000 a lire 600.000 o l'arresto fino a tre mesi)¹⁹;

5) articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, (che punisce con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 300.000 a 3.000.000 l'installazione o l'esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione in mancanza di concessione);

dello stesso provvedimento ha previsto che per i reati di competenza del giudice di pace puniti con la pena della reclusione o dell'arresto alternativa a quella della multa o dell'ammenda, si applichi la pena pecuniaria della specie corrispondente da euro 258 a euro 2.582 (se la pena detentiva non supera nel massimo i sei mesi).

¹⁹ Peraltro, avendo l'articolo 4 del Decreto legislativo n. 74 del 2000 attribuito la competenza su questa contravvenzione al giudice di pace, la pena è ora dell'ammenda da euro 258 a euro 2.582, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52, comma 2, lettera *a)*, dello stesso Decreto legislativo.

6) articolo 28, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (*Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*), che riguarda la coltivazione di piante proibite nel territorio nazionale senza le prescritte autorizzazioni (**il riferimento a questo articolo è stato inserito nel corso dell'esame in sede referente**).

Si richiamano qui di seguito anche i reati enumerati nel testo originario del disegno di legge A.S. n. 110 **la cui depenalizzazione non è stata riproposta nel testo licenziato dalla Commissione in sede referente**:

- articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628, (che punisce con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire un milione coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato del lavoro di fornire notizie, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete);

- articolo 4, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, (che punisce con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 51 a euro 516 chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti abusivamente, fuori dei casi di concorso in uno dei reati più gravi, legati all'organizzazione del gioco clandestino);

- articolo 18, comma 4, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, (che punisce con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno o dell'ammenda da € 2.500 a € 6.000 chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto di somministrazione. Peraltro, in aggiunta alla sanzione penale è disposta la cancellazione dall'albo);

- articolo 7, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173 (tale legge vieta la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti; vieta, altresì, la promozione o l'organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, «catene di Sant'Antonio», che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo. La violazione di queste disposizioni è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro);

- articoli 37, comma 5, 38, comma 4, e 55-*quinquies*, comma 9, del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198. In particolare, l'articolo 37, comma 5, punisce con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a sei mesi l'inottemperanza alla sentenza che accerta le discriminazioni; è altresì previsto il pagamento di una somma di 51 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento. L'articolo 38, comma 4, punisce con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a sei mesi l'inottemperanza al decreto che impone la cessazione del comportamento discriminatorio illegittimo e la rimozione degli effetti dello stesso. L'articolo 41, comma 2, punisce con l'ammenda da 250 euro a 1.500 euro l'inosservanza delle disposizioni sui divieti di discriminazione nell'accesso al lavoro, nella retribuzione, nella progressione di carriera, e nell'accesso alle prestazioni previdenziali. Infine l'articolo 55-*quinquies*, comma 9, punisce con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a tre anni l'inottemperanza o l'elusione di provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie in materia di accesso a beni e servizi e loro fornitura.

La **lettera d)** del comma 2 dell'articolo 2 stabilisce poi che, nell'esercizio della delega, siano previste per i reati trasformati in illeciti amministrativi, sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità della violazione, all'eventuale reiterazione dell'illecito, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche, in particolare prevedendo come sanzione principale il pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 5.000 ed un massimo di euro 50.000 (**come da modifiche apportate, nel corso dell'esame in sede referente, dalla Commissione**, che ha sensibilmente innalzato le soglie previste dall'A.S. n. 110, pari originariamente a 300 euro nel minimo e a 15.000 euro nel massimo) e, nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere *b)* e *c)*, l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.

Le successive **lettere e)** ed **f)** dispongono infine che, in sede di esercizio della delega, il Governo provvederà ad indicare, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, quale sia l'autorità competente ad irrogare le sanzioni di cui alla precedente lettera *d)*, nel rispetto dei criteri di riparto indicati nell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché a prevedere, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà della stessa.

Si ritiene utile riportare qui di seguito una breve sintesi del quadro normativo attualmente vigente in materia di sanzioni amministrative pecuniarie. Al riguardo si ricorda che in generale, ai sensi dell'articolo 12 della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), le disposizioni del Capo I della legge medesima (articoli da 1 a 43) si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, costituendo così il quadro normativo di riferimento in materia di sanzioni amministrative pecuniarie.

Più specificamente, l'applicazione della sanzione amministrativa, in base alla citata legge n. 689 del 1981, avviene secondo il seguente schema: accertamento, contestazione-notifica al trasgressore; pagamento in misura ridotta o inoltro di memoria difensiva all'autorità amministrativa; archiviazione o emanazione di ordinanza ingiunzione di pagamento da parte dell'autorità amministrativa; eventuale opposizione all'ordinanza ingiunzione davanti all'autorità giudiziaria (giudice di pace o tribunale); accoglimento dell'opposizione, anche parziale o rigetto con sentenza; eventuale esecuzione forzata per la riscossione delle somme.

Dal punto di vista procedimentale, occorre innanzitutto che la violazione sia accertata dagli organi di controllo competenti o dalla polizia giudiziaria (art. 13). L'attività di accertamento può consistere nell'assunzione di informazioni, nell'ispezione della dimora privata, in rilievi segnaletici, fotografici e nel

sequestro cautelare della cosa che è stata utilizzata per commettere l'illecito o che ne costituisce il prezzo o il profitto. In particolare, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, oltre che esercitare i poteri indicati, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del competente tribunale territoriale. È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti. La violazione deve essere immediatamente contestata o comunque notificata al trasgressore entro 90 giorni (art. 14); entro i successivi 60 giorni l'autore può conciliare pagando una somma ridotta pari alla terza parte del massimo previsto o pari al doppio del minimo (cd. oblazione o pagamento in misura ridotta, art. 16). Se non è effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto (art. 17). Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione l'interessato può presentare scritti difensivi all'autorità competente; quest'ultima, dopo aver esaminato i documenti e le eventuali memorie presentate, se ritiene sussistere la violazione contestata determina l'ammontare della sanzione con ordinanza motivata e ne ingiunge il pagamento (cd. ordinanza-ingiunzione, art. 18).

Il procedimento di opposizione all'ordinanza ingiunzione è ora regolato dall'articolo 6 del [Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150](#).

Tale disposizione - dopo aver stabilito che le controversie in questione sono regolate dal rito del lavoro ove non diversamente stabilito dalle disposizioni dello stesso articolo 6 - prevede che l'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione e che, salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, la stessa si propone davanti al giudice di pace. Il comma 4 dispone che l'opposizione debba essere proposta davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia: di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; di previdenza e assistenza obbligatoria; di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; d) di igiene degli alimenti e delle bevande; e) valutaria; f) di antiriciclaggio. Il comma 5 stabilisce che l'opposizione si propone altresì davanti al tribunale: se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro; quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza

previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro; quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal [regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736](#), dalla [legge 15 dicembre 1990, n. 386](#) e dal [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#).

I successivi commi 6 e 7 del citato articolo 6 prevedono quindi che il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento amministrativo, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale e che l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5 del predetto decreto legislativo n. 150. Ai sensi del comma 8, con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza. Il comma 9 dispone che nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati²⁰.

Ai sensi del comma 10, alla prima udienza, il giudice, quando il ricorso è proposto oltre i termini di cui al comma 6, lo dichiara inammissibile con sentenza, ovvero, quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso l'ordinanza abbia omissso il deposito dei documenti di cui al comma 8. Il comma 11 stabilisce poi che il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. Ai sensi del comma 12, con la sentenza che accoglie l'opposizione, il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.

Il **comma 3, lettera a)** dell'articolo 2 stabilisce che, nell'esercizio della delega di cui al medesimo articolo, il legislatore delegato disponga l'abrogazione dei delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III, del codice penale, limitatamente alle condotte relative a scritture private e ad esclusione delle

²⁰ Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'[articolo 205 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'[articolo 208](#) del medesimo decreto.

fattispecie previste dall'articolo 491, nonché dei delitti previsti dagli articoli 594, 627, 631, 632, 633, primo comma - escluse le ipotesi di cui all'articolo 639-bis - 635, primo comma, e articolo 647. Anche su tale testo **la Commissione, nel corso dell'esame in sede referente, ha apportato una modifica**, espungendo il riferimento all'articolo 595.

Inoltre essa **ha inserito una nuova lettera b)** che prevede l'ulteriore criterio dell'abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 10-bis del TU immigrazione (Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Tale previsione va coordinata con quella di carattere generale contenuta nel comma 2, lettera a), dell'articolo 1-bis in esame, ai sensi della quale - come già evidenziato - il governo è delegato a trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda (salve le sopra richiamate eccezioni). Sul piano interpretativo, ad una prima lettura, la conclusione più plausibile parrebbe nel senso che il Governo sarà delegato a disporre specificamente l'abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, di cui al citato articolo 10-bis, mentre per gli altri reati puniti con la pena della multa o dell'ammenda previsti dal predetto decreto legislativo n. 286 del 1998 l'esecutivo verrà delegato a disporre la trasformazione degli stessi in illeciti amministrativi.

La successiva **lettera c)** stabilisce che, per i delitti di cui alla lettera a), vengano previste adeguate sanzioni pecuniarie civili, fermo il diritto al risarcimento del danno²¹.

Si osserva come di tali sanzioni non vengano determinati dalla previsione in esame i limiti minimi e massimi.

Il **comma 4** prevede che i decreti legislativi siano adottati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della nuova legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine di diciotto mesi di cui sopra o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Si dispone inoltre che nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo tenga conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente

²¹ Il testo approvato dalla Commissione non contiene più una ulteriore **lettera c)** dell'articolo 3, comma 1, dell'A.S. n. 110, che prevedeva che il legislatore delegato determinasse le sanzioni civili relative alle condotte di cui agli articoli 594 e 595 del codice penale commisurandole anche all'arricchimento del soggetto responsabile e stabilendo che, per la diffamazione a mezzo stampa, le stesse non potessero essere inferiori ad euro 20.000 e, in caso di fatto determinato non vero, ad euro 50.000.

comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. Si prevede altresì che i decreti legislativi contengano le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

Infine il **comma 5** stabilisce che, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti, possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi nel rispetto della procedura di cui al comma 4, nonché dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo in commento.

L'articolo 2 in commento non contiene alcuna previsione in ordine ad un'apposita normativa transitoria da accompagnare alla depenalizzazione.

In assenza di una disciplina che disponga l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative previste per gli illeciti depenalizzati, la giurisprudenza della Cassazione penale esclude che i fatti commessi quando la fattispecie costituiva reato possano essere sanzionati. Non è possibile sanzionarli né in via penale (essendosi verificata una abolitio criminis ai sensi dell'articolo 25 della Costituzione e dell'articolo 2, comma 2, del codice penale), né quali illeciti amministrativi, in quanto l'articolo 1 della legge n. 689 del 1981 stabilisce che «nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione» (comma 1) e che «le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e nei tempi in esse considerati» (comma 2). La Cassazione penale²² ha pertanto affermato che, nel caso in cui le leggi di depenalizzazione non contemplino norme transitorie, il giudice penale deve dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, senza tuttavia rimettere gli atti all'autorità amministrativa competente all'applicazione della sanzione pecuniaria.

Diverso è l'orientamento della Cassazione civile²³ che ritiene le disposizioni transitorie previste dalla Legge n. 689 del 1981 – in base alla quale le disposizioni in materia di depenalizzazione contenute nella legge "si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito" (art. 40) – siano suscettibili di interpretazione analogica, essendo dunque consentita l'applicazione, pur in mancanza di una norma espressa, delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie agli illeciti depenalizzati commessi prima della legge di depenalizzazione.

Proprio per evitare incertezze sul punto una specifica previsione di delega in ordine alla normativa transitoria fu introdotta nella depenalizzazione di cui alla legge n. 205 del 1999 (si veda in particolare l'articolo 16, comma 1, lettera b) della legge citata).

La funzione di un'apposita normativa transitoria si evidenzia peraltro anche con riferimento alle ipotesi di trasformazione di reati in illeciti civili, rispetto

²² Cfr. da ultimo la sentenza n. 22157 del 16/03/2011, pronunciata dalla IV sezione.

²³ Cfr. Cass., Sez. I, 19 aprile 1995, n. 4409.

alle quali mancano peraltro precedenti normativi essendo quelli - cui si è fatto riferimento in precedenza - limitati a casi di trasformazione di reati in illeciti amministrativi.

Il successivo **Capo II**, comprendente gli **articoli da 3 a 8**, introduce nell'ordinamento l'istituto della **sospensione del procedimento penale con messa alla prova**. Scopo della nuova disciplina è quello di estendere l'istituto, tipico del processo minorile²⁴, anche al processo penale per adulti in relazione a reati di minor gravità. **A tale Capo, nel corso dell'esame in sede referente, sono state apportate modifiche da parte della Commissione esclusivamente con riferimento all'articolo 4. Un'ulteriore modifica** all'articolo 8 risulta essere di mero coordinamento formale.

In particolare, l'**articolo 3** modifica il codice penale aggiungendovi **specifiche disposizioni relative alla messa alla prova**, sistematicamente inserita tra le cause estintive del reato. Sono, a tal fine, aggiunti al Capo I del Titolo IV del Libro I del codice penale, dopo l'articolo 168, i seguenti tre nuovi articoli: 168-bis, 168-ter e 168-quater.

Il nuovo articolo 168-bis c.p. disciplina la **sospensione del procedimento con messa alla prova** dell'imputato e prevede che nei procedimenti per reati puniti con pena pecuniaria ovvero con pena detentiva fino a 4 anni (sola, congiunta o alternativa a pena pecuniaria), nonché per il catalogo dei reati in relazione ai quali l'articolo 550 c.p.p. prevede la citazione diretta a giudizio, l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

Il primo comma del nuovo articolo 168-bis, nel definire l'ambito di applicazione del nuovo istituto, fa riferimento innanzitutto ai reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria. La formulazione così utilizzata esclude conseguentemente che abbiano qualsiasi rilievo, ai fini dell'applicabilità dell'istituto medesimo, tutte le circostanze aggravanti, incluse quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e quelle ad effetto speciale.

Dal punto di vista sistematico - come già rammentato - i riferimenti ai limiti edittali peraltro sono, in genere, integrati da previsioni che tengono conto in modo specifico degli effetti delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e di quelle ad effetto speciale (si veda, a titolo esemplificativo, il disposto dell'articolo 157 del codice penale in tema di prescrizione ovvero quello dell'articolo 4²⁵ del codice di procedura penale o

²⁴ Si vedano gli articoli 28 e 29 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988.

²⁵ L'articolo 4 del codice di procedura penale stabilisce che per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della

ancora quello dell'articolo 278 dello stesso codice in materia di misure cautelari, al quale fa rinvio il precedente articolo 1 del disegno di legge in commento).

La richiesta di sospensione del processo con messa alla prova è interdetta ai delinquenti e contravventori abituali (artt. 102, 103 e 104 c.p.), professionali (art. 105 c.p.) e ai delinquenti per tendenza (art. 108 c.p.). L'applicazione della misura comporta condotte riparatorie volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato nonché, ove possibile, misure risarcitorie. L'imputato è inoltre affidato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma di trattamento che può prevedere anche lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità, attività di volontariato sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni sui rapporti col servizio sociale o con una struttura sanitaria oltre a possibili limitazioni della libertà di dimora, di movimento o di frequentazione di determinati locali.

La misura del lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita a favore della collettività della durata minima di 30 giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, regioni, le province, i comuni e le onlus; la sua durata giornaliera non può oltrepassare le 8 ore e le modalità di svolgimento della prestazione non devono pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato.

La sospensione del processo con messa alla prova può essere richiesta non più di due volte; non più di una volta se si tratta di reato della stessa indole.

Il nuovo articolo 168-ter c.p. disciplina quindi gli **effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova**, prevedendo la sospensione del corso della prescrizione del reato durante il periodo di sospensione del processo con messa alla prova. Se la misura si conclude con esito positivo, il giudice dichiara l'estinzione del reato, restando comunque applicabili le eventuali sanzioni amministrative accessorie.

L'introducendo articolo 168-quater c.p. concerne la **revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova** e indica come motivo della suddetta revoca la trasgressione reiterata o di non lieve entità del programma di trattamento o delle prescrizioni imposte dal giudice.

A differenza di quanto originariamente previsto dall'[A.C. n. 5019](#) della XVI legislatura, il testo in esame non prevede espressamente che la commissione di talune ipotesi delittuose durante il periodo della prova possa implicare la revoca della stessa. Ciò non sembra escludere che la commissione di fatti di reato possa rilevare comunque ove la stessa determini - in modo diretto o indiretto - una trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ma tale rilevanza sarebbe in ogni caso filtrata dalla valutazione del giudice.

continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.

Il successivo **articolo 4** reca le conseguenti **modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova**.

L'articolo in esame, al **comma 1, lettera a)**, introduce nel Libro VI del codice di procedura penale, dopo il Titolo V, il Titolo *V-bis* (Della sospensione del procedimento con messa alla prova) che detta le disposizioni processuali relative all'istituto (articoli da *464-bis* a *464-novies*).

Il nuovo articolo *464-bis* dispone che la messa alla prova può essere richiesta dall'imputato (oralmente o in forma scritta) personalmente o a mezzo procuratore speciale, ma entro determinati termini, che la norma specifica sia in relazione alla fase che al tipo di procedimento. All'istanza di messa alla prova occorre allegare un programma di trattamento che l'imputato elabora d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) oppure – ove l'elaborazione del programma non sia stata possibile – la richiesta dell'imputato di elaborazione dello programma medesimo. I contenuti minimi del programma sono costituiti:

- dalle modalità di coinvolgimento dell'imputato e – ove sia necessario e possibile - della sua famiglia e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale;
- dalle prescrizioni comportamentali e da altri impegni che l'imputato accetta di assumere, sia in relazione all'attenuazione delle conseguenze del reato (condotte riparatorie, risarcimento del danno, restituzioni), sia al lavoro di pubblica utilità e alle eventuali attività di volontariato sociale;
- dalle condotte volte a promuovere, laddove possibile, la mediazione con la parte offesa.

Per assumere la decisione in merito alla concessione, alla determinazione degli obblighi e delle eventuali prescrizioni, si prevede che il giudice possa acquisire le informazioni ritenute necessarie relativamente alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato tramite polizia giudiziaria, servizi sociali o altri enti pubblici; tali informazioni devono essere tempestivamente portate a conoscenza del PM e del difensore dell'imputato.

Il successivo articolo *464-ter* detta disposizioni procedurali relative alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari, mentre l'articolo *464-quater* riguarda la decisione del giudice sulla richiesta di messa alla prova e gli effetti della pronuncia (con ordinanza). La concessione della messa alla prova da parte del giudice (che può anche sentire l'imputato) - valutata la gravità del reato (*ex art. 133 c.p.*) - deriva dalla prognosi favorevole su due elementi: l'idoneità del programma di trattamento presentato e la previsione che l'imputato non commetterà altri reati. **Nel corso dell'esame in sede referente** è stato aggiunto, al terzo comma del nuovo articolo *464-quater* del codice di procedura penale, un ulteriore periodo con il quale si stabilisce che, al fine di valutare l'idoneità del programma di trattamento presentato e la probabilità che l'imputato si asterrà dal commettere nuovi reati, il giudice debba valutare anche che il domicilio indicato nel programma dell'imputato sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.

Il programma trattamentale presentato con la domanda - già contenente prescrizioni ed obblighi per l'imputato - può essere integrato o modificato dal giudice con ulteriori obblighi e misure (su cui è, tuttavia, necessario il consenso dell'imputato) ai fini dell'idoneità. Sono, tuttavia, previsti limiti massimi di sospensione del procedimento (2 anni, in caso di reati puniti con pena detentiva; 1 anno, in caso di reati puniti con sola pena pecuniaria). Contro l'ordinanza è ammesso ricorso per cassazione da parte dell'imputato, del PM o della stessa persona offesa. L'impugnazione non sospende il procedimento e si prevede l'applicazione dell'articolo 588, comma 1, del codice di procedura penale ai sensi del quale dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e fino all'esito del giudizio di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti. Se la richiesta di messa alla prova è rigettata, potrà essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

L'articolo 464-*quinquies* precisa che, nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo per gravi motivi. Il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno. L'ordinanza è immediatamente trasmessa all'ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico l'imputato. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice può modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova. Nel testo iniziale dell'A.S. 925 si disponeva che tale modifica delle prescrizioni dovesse avvenire "*con il consenso dell'imputato e sentito il pubblico ministero*". **Nel corso dell'esame in sede referente** è stato modificato il comma 3 del nuovo articolo 464-*quinquies* del codice di procedura penale ivi sostituendo le parole "*con il consenso dell'imputato e sentito il pubblico ministero*" con le altre "*sentito l'imputato e il pubblico ministero*".

Il comma 3 del citato articolo 464-quinquies disciplina la modifica, nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, delle prescrizioni originarie del programma che definisce le modalità di svolgimento della prova medesima. Poiché tali prescrizione, nel momento in cui il giudice decide sulla sospensione del procedimento e sull'ammissione alla prova sono modificabili dal giudice solo con il consenso dell'imputato ai sensi del comma 4 dell'articolo 464-quater, tale consenso veniva previsto - nel testo approvato dalla Camera assunto a base dell'esame in Commissione - come necessario anche per la modifica di tali prescrizioni trattamentali nel corso dell'esecuzione della messa alla prova. L'emendamento approvato, intervenendo sul solo comma 3 dell'articolo 464-quinquies, lascia inalterato il comma 4 dell'articolo 464-quater. Poiché le due previsioni nella logica del testo approvato

dalla Camera appaiono fra loro correlate, la mancanza di un analogo intervento sul predetto comma 4 sembrerebbe poter determinare un problema di coordinamento.

Su un piano più generale la previsione del consenso dell'imputato risulta avere una funzione condizionante l'intera dinamica dell'istituto della sospensione del processo con messa alla prova, come delineato nel testo in esame. A differenza che nel processo minorile, la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova può essere avanzata solo dall'imputato ai sensi del comma 1 dell'articolo 464-bis, le prescrizioni oggetto del programma di trattamento costituiscono impegni specifici assunti dall'imputato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 464-bis, e - come si già evidenziato - ai sensi dell'articolo 464-quater, quando il giudice decide sulla sospensione del procedimento e sull'ammissione alla prova, le predette prescrizioni trattamentali sono modificabili dal giudice stesso solo con il consenso dell'imputato.

Dai lavori della Camera dei deputati e, in particolare dalle audizioni svolte nel corso dell'esame dell'A.C. 5019²⁶ della XVI legislatura²⁷, sembrerebbe essere stato evidenziato che il ruolo attribuito al consenso dell'imputato è finalizzato sia ad evitare problemi di compatibilità con l'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - in ordine al divieto di lavoro forzato²⁸ - sia a giustificare un trattamento sanzionatorio, per quanto a contenuto afflittivo attenuato, in assenza di una sentenza di condanna (e da questo punto di vista vengono in rilievo gli articoli 27, secondo comma, e 111 della Costituzione).

Potrebbe pertanto ritenersi opportuno un approfondimento sul punto in questione.

L'articolo 464-*sexies* disciplina l'acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, prevedendo che il giudice, a richiesta di parte, possa svolgere l'attività probatoria non rinviabile, nonché quella che può condurre al proscioglimento dell'imputato.

L'articolo 464-*septies* disciplina l'esito della messa alla prova stabilendo che, acquisita la relazione finale degli uffici, il giudice, se l'esito è positivo, dichiara estinto il reato con sentenza. Se, al contrario, la prova ha esito negativo, adotta ordinanza di prosecuzione del procedimento.

²⁶ Si rammenta che l'A.S. 925, nel testo unificato delle proposte di legge nn. 331 e 927 come approvate dalla Camera dei deputati e trasmesse al Senato, riproduce - con limitate modifiche - il testo dell'atto già approvato dalla Camera dei deputati il 4 dicembre 2012 (A.C. n. 5019-bis, risultante dallo stralcio degli articoli 1, da 3 a 7 del A.C. n. 5019) e trasmesso al Senato il 6 dicembre (A.S. n. 3596), il quale non poté avere la definitiva approvazione del Senato a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

²⁷ Si vedano, in particolare, le audizioni svoltesi davanti alla commissione Giustizia della Camera dei deputati in data 20 e 21 giugno 2012, nonché in data 3 luglio 2012. Le considerazioni emerse in tale sede evidenziano anche alcuni profili problematici di carattere più generale.

²⁸ In ordine a tali profili si rinvia alle considerazioni già svolte in sede di commento all'articolo 1 del testo in esame.

L'articolo 464-*opties* è relativo alla possibile revoca dell'ordinanza di messa alla prova, disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza; l'ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge e quando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era stato sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti.

L'articolo 464-*novies* stabilisce il divieto di riproposizione dell'istanza di messa alla prova sia in caso di esito negativo della prova, che di revoca della misura.

Il testo in esame prevede che l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova - nel senso di accogliere ovvero di rigettare la richiesta di messa alla prova - sia ricorribile per cassazione e che l'ordinanza di revoca della messa alla prova sia ricorribile per cassazione solo per violazione di legge. In caso di esito negativo della prova si prevede invece che il giudice disponga con ordinanza che il processo riprenda il suo corso e di tale ordinanza non è prevista l'autonoma impugnabilità.

In proposito può essere utile rammentare che, nella disciplina attualmente vigente nel processo minorile, viene prevista l'autonoma impugnabilità con il ricorso per cassazione solo dell'ordinanza che dispone la sospensione del processo e la messa alla prova. In tutti gli altri casi - cioè sia in caso di rigetto della richiesta di messa alla prova, sia in caso di revoca dell'ordinanza che ha disposto la messa alla prova, sia in caso di esito negativo della prova - non è prevista alcuna autonoma impugnabilità dei relativi provvedimenti del giudice che sono impugnabili unicamente con la sentenza ai sensi dell'articolo 586²⁹ del codice di procedura penale. Le disposizioni vigenti prevedono quindi l'autonoma impugnabilità solo in riferimento al provvedimento del giudice che determina la sospensione del processo, mentre la stessa è esclusa laddove non si è in presenza di tale effetto.

L'articolo 4 in esame, al **comma 1, lettera b)**, infine, aggiunge al codice di procedura penale l'articolo 657-*bis*, concernente il computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca. Tale norma prevede che, in caso di prova negativa o di revoca, il pubblico ministero detragga dalla pena da eseguire il periodo di messa alla prova: 3 giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione-arresto ovvero a € 250 di multa-ammenda.

²⁹ Si riporta qui di seguito il testo del citato articolo 586: "Art. 586. (Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento). 1. Quando non è diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità soltanto con l'impugnazione contro la sentenza. L'impugnazione è tuttavia ammissibile anche se la sentenza è impugnata soltanto per connessione con l'ordinanza. 2. L'impugnazione dell'ordinanza è giudicata congiuntamente a quella contro la sentenza, salvo che la legge disponga altrimenti. 3. Contro le ordinanze in materia di libertà personale è ammessa l'impugnazione immediata, indipendentemente dall'impugnazione contro la sentenza." Per la ricostruzione del quadro normativo vigente si veda Cass. pen. Sez. II, 23-06-2005, n. 23705.

In ordine alla disciplina del nuovo istituto della sospensione del processo con messa alla prova, non sono rinvenibili nel disegno di legge disposizioni di coordinamento né con il sistema delle sanzioni sostitutive di cui alla legge n. 689 del 1981, né con quello delle misure alternative alla detenzione, a differenza di quanto previsto, in relazione alle nuove pene detentive non carcerarie dalla lettera o) del comma 1 dell'articolo 1.

L'**articolo 5** novella le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale³⁰, inserendovi il nuovo Capo X-bis, recante *'Disposizioni in materia di messa alla prova'* e composto dagli articoli 141-bis e 141-ter.

Il nuovo articolo 141-bis disciplina l'avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova e prevede la facoltà dello stesso – anche prima dell'esercizio dell'azione penale – di avvisare l'interessato della possibilità di avvalersi della messa alla prova e della circostanza che l'esito positivo della prova estingue il reato.

L'introducendo articolo 141-ter, invece, riguarda le attività di pertinenza dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova. Si prevede che tali funzioni siano svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna. In particolare, si dispone che, dopo la richiesta di programma presentata dall'imputato al competente UEPE, il medesimo ufficio, sulla base di indagine socio-familiare, rediga il programma di trattamento, sul quale deve acquisire il consenso dell'interessato, nonché l'adesione dell'ente o soggetto presso cui questi è chiamato a svolgerlo. Indagine e programma (la prima, in particolare, deve riferire della situazione economica dell'imputato, delle possibili attività riparatorie e della possibile mediazione da svolgere presso centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio) sono trasmessi al giudice con le considerazioni dell'ufficio. Obblighi di relazione al giudice, almeno trimestrali, sull'andamento della prova sono posti in capo agli uffici locali per l'esecuzione esterna; detti uffici, al termine della prova, trasmettono al giudice una relazione finale sul decorso e l'esito della prova. Le relazioni periodiche e quella finale sono depositate in cancelleria almeno 10 giorni prima dell'udienza che decide sull'esito della messa alla prova.

L'**articolo 6** del provvedimento in esame novella l'articolo 3 del Testo Unico sul casellario giudiziale, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, inserendovi la lettera *i-bis*) con l'obiettivo di aggiungere, tra i provvedimenti da iscrivere per estratto, l'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova.

In relazione all'introduzione della messa alla prova, il successivo **articolo 7** stabilisce che, qualora si rendesse necessario procedere all'adeguamento

³⁰ Di cui al Decreto legislativo n. 271 del 1989.

numerico e professionale della pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, il Ministro riferisca tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari in ordine alle modalità con cui si provvederà a tale adeguamento, previo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie. Obblighi di relazione annuali (entro il 31 maggio di ciascun anno) alle competenti commissioni parlamentari sull'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova sono posti in capo al Ministro della giustizia.

L'**articolo 8** prevede – entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame – l'adozione di un regolamento da parte del Ministro della giustizia volto a disciplinare le convenzioni in merito al lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova che il Ministero della giustizia (o il presidente del tribunale delegato) può stipulare con enti e organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Il disegno di legge non contiene alcuna previsione in ordine al rapporto fra le nuove pene detentive non carcerarie e il nuovo istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, da un lato, e le disposizioni del codice penale in tema di sospensione condizionale della pena, dall'altro, venendo delegato il Governo soltanto a coordinare - peraltro limitatamente alle nuove pene detentive non carcerarie - la nuova disciplina delle predette pene detentive con quella delle sanzioni sostitutive di cui alla legge n. 689 del 1981 e con quella delle misure alternative alla detenzione di cui alla legge n. 354 del 1975.

In proposito, con specifico riferimento alle nuove pene detentive non carcerarie, ci si potrebbe chiedere se l'introduzione delle stesse nell'ordinamento non ponga il problema di una riduzione dello spazio dell'istituto della sospensione condizionale della pena ovvero di una rimodulazione dei caratteri della stessa. Tale esigenza sembrerebbe trovare conferma, sul piano sistematico, da un raffronto fra la disposizione di delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame e le disposizioni del Decreto legislativo n. 274 del 2000, in tema di competenza penale del giudice di pace, laddove queste - nell'introdurre un apparato sanzionatorio caratterizzato dalla previsione di sanzioni non carcerarie quali, in particolare, l'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità, oltre alle pene pecuniarie - correlativamente prevedono l'inapplicabilità alle predette sanzioni dell'istituto della sospensione condizionale della pena³¹. Infatti, pur tenendo conto delle caratteristiche peculiari del sistema sanzionatorio della giustizia di pace, anche a fronte delle innovazioni proposte con l'articolo 1 del disegno di legge in commento potrebbe ravvisarsi l'opportunità di valutare gli effetti - sotto il profilo sia delle esigenze di prevenzione generale e di prevenzione speciale, sia di quelle rieducative - del sovrapporsi dell'operatività di istituti diversi (pene detentive non carcerarie,

³¹ Si veda in tal senso il disposto dell'articolo 60 del Decreto legislativo n. 274 del 2000.

sospensione condizionale della pena, sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi e misure alternative alla detenzione) alla luce delle medesime considerazioni che indussero il legislatore, nel 2000, ad escludere l'applicabilità delle disposizioni in tema di sospensione condizionale della pena nel contesto del citato Decreto legislativo n. 274.

*Considerazioni non dissimili valgono in ordine al nuovo istituto della sospensione del processo con messa alla prova. Per quanto, nell'assetto normativo che l'istituto ha ricevuto nell'ambito del processo minorile, lo stesso non sia accompagnato da alcuna correlativa modifica della disciplina della sospensione condizionale della pena, un intervento di coordinamento di questo tipo potrebbe essere ritenuto opportuno una volta che l'istituto venisse introdotto nel contesto della giurisdizione penale ordinaria. A questo proposito possono richiamarsi le considerazioni sul punto contenute nella Relazione finale della Commissione Pisapia per la riforma del Codice Penale istituita con decreto del Ministro della Giustizia il 30 luglio 2006: "La Commissione ha ritenuto di estendere al processo per adulti, in presenza di reati puniti con pena diversa da quella detentiva e per i reati per cui è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, l'istituto della "messa alla prova", che, nel processo minorile ha dato risultati positivi in una percentuale, secondo stime del Ministero, attorno all'85%.... Poiché tale istituto si configura come una *probation* giudiziale con sospensione del procedimento, la sua concessione non poteva non essere ancorata alla tipologia di pena e/o a parametri edittali: in particolare la messa alla prova sarà possibile solo in presenza di reati puniti con pena diversa da quella detentiva o con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni. In caso di esito positivo della prova, il reato si estingue. Si è previsto, onde evitare la eccessiva cumulabilità dei benefici, che - se la sospensione del processo con messa alla prova sia stata concessa per reato punito con pena detentiva - una eventuale successiva sospensione condizionale della pena non potrà mai essere concessa più di una volta..." Oltre a far conseguire alla concessione della messa alla prova una limitazione diretta della possibilità di fruire della sospensione condizionale ex articolo 163 del codice penale, il progetto elaborato dalla predetta Commissione Pisapia rimodulava anche la disciplina di questo secondo istituto evidenziando in primo luogo che "la previsione di sanzioni diverse da quella carceraria e da quella pecuniaria, e una lettura costituzionalmente orientata della pena, ha reso necessaria una preliminare verifica del ruolo da attribuire alla sospensione condizionale della pena" e prevedendo quindi che " la sospensione condizionale, oltre a ... essere mantenuta in forma "semplice" (ma pur sempre subordinata, se oggettivamente e soggettivamente possibile, ad obblighi risarcitori o riparatori), possa prevedere anche l'affidamento al servizio sociale*

(ovvero la messa alla prova), che diventa obbligatoria in caso di seconda concessione ..."³²

In sintesi l'introduzione di istituti profondamente innovativi dell'assetto del sistema sanzionatorio - quali le pene detentive non carcerarie e la sospensione del procedimento con messa alla prova - unitamente al fatto che l'ambito di applicazione dei medesimi, pur determinato con riferimento alle comminatorie edittali, sembrerebbe in via di fatto sovrapporsi largamente con l'attuale ambito di applicazione della sospensione condizionale ai sensi dell'articolo 163 del codice penale, potrebbero considerarsi elementi tali da indurre, sul piano della logica del sistema, una rivisitazione del ruolo e dei caratteri della predetta sospensione condizionale della pena³³.

Un'eventuale riflessione sul punto sarebbe inoltre condotta alla luce delle modifiche apportate all'assetto dell'istituto della sospensione condizionale dalla legge n. 145 del 2004, già ricordata in precedenza in sede di commento all'articolo 1 del testo in esame. Con tale provvedimento si è compiuto un primo passo significativo verso una ridefinizione dei caratteri dell'istituto che ne attenuassero la natura puramente clemenziale attribuendo invece allo stesso una funzione sanzionatoria effettiva seppur mitigata (in aggiunta alla funzione deterrente connessa alla possibilità della revoca che è comunque propria della sospensione in ogni caso). In particolare, come già rammentato, la legge citata ha modificato il disposto dell'articolo 165 del codice penale prevedendo che la sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel primo comma del medesimo articolo 165³⁴, e cioè, in particolare, all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni; al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla

³² In questo senso si vedano anche le considerazioni emerse nel corso delle audizioni svolte presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati, nel corso della XVI legislatura, nell'ambito dell'esame dell'A.C. n. 5019 (in particolare quelle svoltesi nella seduta del 21 giugno 2012 e del 3 luglio 2012).

³³ La relazione finale della Commissione Pisapia evidenziava altresì che "oggi la sospensione condizionale si trova al centro di una colossale contraddizione. Con i suoi tassi di applicazione che si attestano alla metà delle condanne inflitte, essa contribuisce ad assicurare la sopravvivenza del sistema complessivo. Unanime è tuttavia la convinzione nel ritenere che la sospensione, e la sua eccessiva concessione nella prassi giudiziaria, ha avuto un ruolo determinante nella ineffettività del sistema penale."

³⁴ In questa prospettiva parrebbero collocarsi, ad esempio, le disposizioni contenute nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1 dell'A.S. n. 111, esaminato dalla Commissione giustizia del Senato congiuntamente con l'A.S. n. 925 e di cui è stato proposto l'assorbimento nel testo in commento. Tali disposizioni, infatti, sono volte a prevedere che la prestazione di lavoro di pubblica utilità si accompagni sempre alla concessione della sospensione condizionale della pena, salvi i casi di soggetto infradiciottenne o ultrasettantenne.

durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Il **Capo III** del disegno di legge in commento consta degli articoli da 9 a 15 e, nel recare una disciplina direttamente precettiva volta a riformare la materia della contumacia, propone l'eliminazione di tale istituto sostituendolo con quello della sospensione del procedimento per assenza dell'imputato. L'intervento è volto a modificare il vigente quadro normativo in materia anche in riferimento alle numerose decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo relative al diritto dell'imputato - ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) - ad essere presente al proprio processo che, censurando l'Italia per la violazione del diritto anzidetto, impongono altresì un obbligo di conformazione della disciplina nazionale (ex art. 46 della CEDU)³⁵.

³⁵ Si ricorda altresì che le sentenze della Corte costituzionale n. [348](#) e [349](#) del 2007 hanno segnato un'importante evoluzione nella giurisprudenza costituzionale relativa alle problematiche concernenti i rapporti fra l'ordinamento italiano e l'ordinamento internazionale. Com'è noto, con tali sentenze la Corte costituzionale ha ritenuto di dover modificare la sua precedente giurisprudenza riguardante la posizione che, una volta recepite, assumono nell'ordinamento italiano le norme internazionali di fonte pattizia, in conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 117 della Costituzione per effetto della riforma costituzionale operata con la legge costituzionale n. 3 del 2001. In particolare, nella sentenza n. 348 la Corte ha innanzitutto chiarito che "*l'art. 117, primo comma, Cost. condiziona l'esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni al rispetto degli obblighi internazionali, tra i quali indubbiamente rientrano quelli derivanti dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo. Prima della sua introduzione, l'inserimento delle norme internazionali pattizie nel sistema delle fonti del diritto italiano era tradizionalmente affidato, dalla dottrina prevalente e dalla stessa Corte costituzionale, alla legge di adattamento, avente normalmente rango di legge ordinaria e quindi potenzialmente modificabile da altre leggi ordinarie successive. Da tale collocazione derivava, come naturale corollario, che le stesse norme non potevano essere assunte quali parametri del giudizio di legittimità costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 188 del 1980, n. 315 del 1990, n. 388 del 1999);... (invece) il nuovo testo dell'art. 117, primo comma, Cost., se da una parte rende inconfutabile la maggior forza di resistenza delle norme CEDU rispetto a leggi ordinarie successive, dall'altra attrae le stesse nella sfera di competenza di questa Corte, poiché gli eventuali contrasti non generano problemi di successione delle leggi nel tempo o valutazioni sulla rispettiva collocazione gerarchica delle norme in contrasto, ma questioni di legittimità costituzionale. Il giudice comune non ha, dunque, il potere di disapplicare la norma legislativa ordinaria ritenuta in contrasto con una norma CEDU, poiché l'asserita incompatibilità tra le due si presenta come una questione di legittimità costituzionale, per eventuale violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., di esclusiva competenza del giudice delle leggi.*" Il riconoscimento delle norme internazionali di fonte pattizia come norme interposte nel sindacato di legittimità costituzionale rispetto all'articolo 117, primo comma, della Costituzione viene peraltro ulteriormente precisato dalla Corte nella citata sentenza, evidenziando che "*quanto detto sinora non significa che le norme della CEDU, quali interpretate dalla Corte di Strasburgo, acquistano la forza delle norme costituzionali e sono perciò immuni dal controllo di legittimità costituzionale di questa Corte. Proprio perché si tratta di norme che integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello sub-costituzionale, è necessario che esse siano conformi a Costituzione. La particolare natura delle stesse norme, diverse sia da quelle comunitarie sia da quelle concordatarie, fa sì che lo scrutinio di costituzionalità non possa limitarsi alla possibile lesione dei principi e dei diritti fondamentali (ex plurimis, sentenze n. 183 del 1973, n. 170 del 1984, n. 168 del 1991, n. 73 del 2001, n. 454 del 2006) o dei principi supremi (ex plurimis, sentenze n. 30 e n. 31 del 1971, n. 12 e n. 195 del 1972, n. 175 del 1973, n. 1 del 1977, n. 16 del 1978, n. 16 e n. 18 del 1982, n. 203 del 1989), ma debba estendersi ad ogni profilo di contrasto tra le "norme interposte" e quelle costituzionali.*" Nella sentenza n. 349 del 2007 la Corte, dopo aver ribadito le conclusioni alle quali è

La valutazione della necessità e della portata delle modifiche normative proposte sembrano pertanto richiedere, in via preliminare, sia un sommario riepilogo delle indicazioni desumibili dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sulle problematiche considerate, sia la ricostruzione dell'assetto normativo attualmente vigente nell'ordinamento italiano.

In ordine al primo profilo, per quanto non espressamente menzionato nell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, deve ritenersi che il diritto dell'imputato di prendere parte al processo nei suoi confronti discenda direttamente dall'oggetto e dalla finalità della previsione convenzionale citata³⁶.

pervenuta nella sentenza n. 348, ha sottolineato, tra l'altro, come, in relazione alle disposizioni di cui alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ai relativi protocolli addizionali occorra *"tenere conto della sua peculiarità rispetto alla generalità degli accordi internazionali, peculiarità che consiste nel superamento del quadro di una semplice somma di diritti ed obblighi reciproci degli Stati contraenti. Questi ultimi hanno istituito un sistema di tutela uniforme dei diritti fondamentali. L'applicazione e l'interpretazione del sistema di norme è attribuito beninteso in prima battuta ai giudici degli Stati membri, cui compete il ruolo di giudici comuni della Convenzione. La definitiva uniformità di applicazione è invece garantita dall'interpretazione centralizzata della CEDU attribuita alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, cui spetta la parola ultima e la cui competenza «si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa nelle condizioni previste» dalla medesima (art. 32, comma 1, della CEDU). Gli stessi Stati membri, peraltro, hanno significativamente mantenuto la possibilità di esercitare il diritto di riserva relativamente a questa o quella disposizione in occasione della ratifica, così come il diritto di denuncia successiva, sì che, in difetto dell'una e dell'altra, risulta palese la totale e consapevole accettazione del sistema e delle sue implicazioni. In considerazione di questi caratteri della Convenzione, la rilevanza di quest'ultima, così come interpretata dal "suo" giudice, rispetto al diritto interno è certamente diversa rispetto a quella della generalità degli accordi internazionali, la cui interpretazione rimane in capo alle Parti contraenti, salvo, in caso di controversia, la composizione del contrasto mediante negoziato o arbitrato o comunque un meccanismo di conciliazione di tipo negoziale."* L'impostazione fatta propria dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 è stata poi confermata in successive pronunce della Corte medesima fra le quali si segnalano, in particolare, le sentenze n. [39 del 2008](#) e n. [196 del 2010](#).

³⁶ Così ha puntualizzato la Corte europea dei diritti dell'uomo in numerose pronunce sull'argomento in questione. Per completezza si ritiene utile riportare qui di seguito le indicazioni fornite dalla Corte medesima, nel riassumere la propria complessiva elaborazione circa i *"principi generali in materia di processo in contumacia"* nell'*Affaire SEJDOVIC c. ITALIE* del 1° marzo 2006: **"Principes généraux en matière de procès par contumace a) Droit de prendre part à l'audience et droit à un nouveau procès 81. Quoique non mentionnée en termes exprès au paragraphe 1 de l'article 6, la faculté pour l'« accusé » de prendre part à l'audience découle de l'objet et du but de l'ensemble de l'article. Du reste, les alinéas c), d) et e) du paragraphe 3 reconnaissent à « tout accusé » le droit à « se défendre lui-même », « interroger ou faire interroger les témoins » et « se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience », ce qui ne se conçoit guère sans sa présence ... 82. Si une procédure se déroulant en l'absence du prévenu n'est pas en soi incompatible avec l'article 6 de la Convention, il demeure néanmoins qu'un déni de justice est constitué lorsqu'un individu condamné in absentia ne peut obtenir ultérieurement qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en droit, alors qu'il n'est pas établi qu'il a renoncé à son droit de comparaître et de se défendre ... 83. La Convention laisse aux Etats contractants une grande liberté dans le choix des moyens propres à permettre à leurs systèmes judiciaires de répondre aux exigences de l'article 6. Il appartient à la Cour de rechercher si le résultat voulu par la Convention se trouve atteint. En particulier, il faut que les moyens de procédure offerts par le droit et la pratique internes se révèlent effectifs si l'accusé n'a ni renoncé à comparaître et à se défendre ni eu l'intention de se soustraire à la justice... 84. De plus, la Cour a estimé que l'obligation de garantir à l'accusé le droit d'être présent dans la salle d'audience – soit pendant la première procédure à son encontre, soit au cours d'un nouveau procès – est l'un des éléments essentiels de l'article 6 Dès lors, le refus de rouvrir une**

procédure qui s'est déroulée par contumace en l'absence de toute indication que l'accusé avait renoncé à son droit de comparaître a été considéré comme un « flagrant déni de justice », ce qui correspond à la notion de procédure « manifestement contraire aux dispositions de l'article 6 ou aux principes qui y sont consacrés » ... 85. La Cour a aussi estimé que la réouverture du délai d'appel contre la condamnation par contumace, avec la faculté, pour l'accusé, d'être présent à l'audience de deuxième instance et de demander la production de nouvelles preuves s'analysait en la possibilité d'une nouvelle décision sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en droit, ce qui permettait de conclure que, dans son ensemble, la procédure avait été équitable ... **b) Renonciation au droit de comparaître** 86. Ni la lettre ni l'esprit de l'article 6 de la Convention n'empêchent une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d'un procès équitable de manière expresse ou tacite Cependant, pour entrer en ligne de compte sous l'angle de la Convention, la renonciation au droit de prendre part à l'audience doit se trouver établie de manière non équivoque et s'entourer d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité De plus, elle ne doit se heurter à aucun intérêt public important ... 87. La Cour a estimé que, lorsqu'il ne s'agissait pas d'un inculpé atteint par une notification à personne, la renonciation à comparaître et à se défendre ne pouvait pas être inférée de la simple qualité de « latitante », fondée sur une présomption dépourvue de base factuelle suffisante ... Elle a également eu l'occasion de souligner qu'avant qu'un accusé puisse être considéré comme ayant implicitement renoncé, par son comportement, à un droit important sous l'angle de l'article 6 de la Convention, il doit être établi qu'il aurait pu raisonnablement prévoir les conséquences du comportement en question ... 88. Par ailleurs, il faut qu'il n'incombe pas à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice, ni que son absence s'expliquait par un cas de force majeure ... En même temps, il est loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que son absence était indépendante de sa volonté ... **c) Droit de l'accusé d'être informé des accusations à son encontre** 89. Aux termes de l'alinéa a) du troisième paragraphe de l'article 6 de la Convention, tout accusé a droit à « être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ». Cette disposition montre la nécessité de mettre un soin extrême à notifier l'« accusation » à l'intéressé. L'acte d'accusation joue un rôle déterminant dans les poursuites pénales : à compter de sa signification, la personne mise en cause est officiellement avisée de la base juridique et factuelle des reproches formulés contre elle ... 90. La portée de cette disposition doit notamment s'apprécier à la lumière du droit plus général à un procès équitable que garantit le paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention. En matière pénale, une information précise et complète des charges pesant contre un accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de l'équité de la procédure ... **d) Représentation par un avocat des accusés jugés par contumace** 91. Quoique non absolu, le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable ... Un accusé n'en perd pas le bénéfice du seul fait de son absence aux débats ... Il est en effet d'une importance cruciale pour l'équité du système pénal que l'accusé soit adéquatement défendu tant en première instance qu'en appel ... 92. En même temps, la comparution d'un prévenu revêt une importance capitale en raison tant du droit de celui-ci à être entendu que de la nécessité de contrôler l'exactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires de la victime, dont il y a lieu de protéger les intérêts, ainsi que des témoins. Dès lors, le législateur doit pouvoir décourager les abstentions injustifiées, à condition que les sanctions ne se révèlent pas disproportionnées dans les circonstances de la cause et que l'accusé ne soit pas privé du droit à l'assistance d'un défenseur ... 93. Il appartient aux juridictions d'assurer le caractère équitable d'un procès et de veiller par conséquent à ce qu'un avocat qui, à l'évidence, y assiste pour défendre son client en l'absence de celui-ci, se voie donner l'occasion de le faire ... 94. S'il reconnaît à tout accusé le droit à « se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur (...) », l'article 6 § 3 c) n'en précise pas les conditions d'exercice. Il laisse ainsi aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir ; la tâche de la Cour consiste à rechercher si la voie qu'ils ont empruntée cadre avec les exigences d'un procès équitable ... A cet égard, il ne faut pas oublier que la Convention a pour but de « protéger des droits non pas théoriques ou illusoire, mais concrets et effectifs », et que la nomination d'un conseil n'assure pas à elle seule l'effectivité de l'assistance qu'il peut procurer à l'accusé ... 95. On ne saurait pour autant imputer à un Etat la responsabilité de toute défaillance d'un avocat commis d'office ou choisi par l'accusé. De l'indépendance du barreau par rapport à l'Etat, il découle que la conduite de la défense appartient pour l'essentiel à l'accusé et à son avocat, commis au titre de l'aide judiciaire ou rétribué par son client ... L'article 6 § 3 c) n'oblige les autorités

La giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha ravvisato varie volte una violazione di tale diritto in pronunce rese nei confronti dello Stato italiano. Un precedente particolarmente significativo a questo proposito è rinvenibile innanzitutto nel già ricordato caso *Sejdovic c. Italia* del 1° marzo 2006, nel quale la Corte, muovendo dal presupposto che l'obbligo di garantire all'accusato il diritto ad essere presente in udienza è uno degli elementi essenziali dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ha conseguentemente ritenuto che il rifiuto di riaprire un processo svoltosi in contumacia, in assenza di ogni indicazione del fatto che l'accusato abbia rinunciato al suo diritto a comparire, è da considerarsi come un flagrante diniego di giustizia, manifestamente contrario ai principi che ispirano il citato articolo 6.

In precedenza, la Corte si era pronunciata nel caso *Somogy c. Italia* (18 maggio 2004), statuendo che, qualora l'autorità giudiziaria procedente - dinanzi all'allegazione dell'imputato, condannato in contumacia, di non avere mai avuto legale conoscenza del procedimento promosso contro di lui - non abbia provveduto a verificare se egli abbia avuto la possibilità di conoscere le accuse rivoltegli e quindi se, al di là di ogni dubbio, abbia, in modo non equivoco, rinunciato a comparire, deve ritenersi violato l'articolo 6 della Convenzione. Entrambe le pronunce citate si rifacevano peraltro ai principi già dettati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle sentenze *Colozza c. Italia* del 12 febbraio 1985 e *Cat Berro c. Italia* del 28 agosto 1991. Successivamente, e in termini analoghi, la Corte europea dei diritti dell'uomo si è pronunciata nei casi *Kollcaku c. Italia* (8 febbraio 2007) e *Pititto c. Italia* (12 giugno 2007), in cui è stato ribadito³⁷ che informare una persona di un procedimento penale intentato a suo carico costituisce un atto giuridico di tale importanza da richiedere condizioni formali e sostanziali idonee a garantire l'esercizio effettivo dei diritti dell'accusato e che una conoscenza vaga e informale non potrebbe a questi fini ritenersi sufficiente. Ciò non può condurre ad escludere, in linea generale, che alcuni fatti possano dimostrare inequivocabilmente la conoscenza da parte di un imputato del processo iniziato nei suoi confronti e della natura e della causa delle accuse, nonché il fatto che egli non abbia intenzione di prender parte al processo o che intenda sottrarsi. In concreto, però, ad avviso della Corte, non era risultato – nei casi specifici - che i ricorrenti avessero avuto sufficiente conoscenza delle accuse e dell'azione penale, né che essi avessero cercato di sottrarsi alla giustizia o rinunciato con fatti concludenti al diritto a comparire in udienza. Inoltre la Corte, nelle predette pronunce, ha ritenuto che i ricorsi previsti dagli articoli 175³⁸ e 670 del codice di procedura penale italiano non possono essere ritenuti rimedi che, con un grado sufficiente di certezza, offrono

nationales compétentes à intervenir que si la carence de l'avocat d'office apparaît manifeste ou si on les en informe suffisamment de quelque autre manière...".

³⁷ L'affermazione era già stata fatta dalla Corte di Strasburgo nel citato caso *Sejdovic* (si veda la nota precedente).

³⁸ Anche se va sottolineato che le sentenze citate si riferiscono a fatti nei quali aveva trovato applicazione il predetto articolo 175 nel testo anteriore alle modifiche apportate con il decreto-legge n. 17 del 2005.

al condannato la possibilità di avere un nuovo processo nel quale esercitare il proprio diritto alla difesa.

Per quanto concerne invece la disciplina attualmente vigente nell'ordinamento italiano, la stessa è frutto di una progressiva evoluzione che sembra utile riassumere allo scopo di meglio inquadrare le problematiche in esame.

Il codice di procedura penale del 1930, nel suo testo originario, consentiva la celebrazione del processo in contumacia, con l'unica garanzia rappresentata dalla previsione che l'estratto della sentenza fosse notificato al contumace, per il quale il termine utile per l'impugnazione decorreva dalla data della notifica (artt. 199 e 500). Con la riforma effettuata con la legge n. 517 del 1955, e la conseguente introduzione nel codice dell'articolo 183-*bis*, veniva prevista anche per il contumace la possibilità di essere rimesso nel termine per impugnare, qualora non avesse potuto farlo in precedenza per «caso fortuito» o «forza maggiore». Mentre era ancora in vigore la disciplina del 1955, interveniva la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nel già ricordato caso *Colozza c. Italia* (12 febbraio 1985), nella quale si evidenziava la necessità, per garantire il diritto di difesa del contumace inconsapevole, che fosse assicurata una nuova valutazione dell'accusa da parte del giudice, in un procedimento nel cui ambito l'imputato venisse ascoltato sul merito dell'imputazione.

Il codice di procedura penale del 1988 stabiliva quindi alcune nuove regole in materia di processo all'imputato contumace³⁹. La possibilità per il difensore di impugnare la sentenza a carico del contumace veniva accordata alla sola condizione che lo stesso difensore fosse munito di uno specifico mandato in tal senso (comma 3 dell'articolo 571). Si subordinava la restituzione nel termine alla prova, da parte del condannato, di aver ignorato il provvedimento senza sua colpa (comma 2 dell'articolo 175). Veniva fissato per la richiesta di restituzione un termine di dieci giorni dalla cognizione dell'atto e si precludeva la rimessione nel termine per l'impugnazione, a favore dell'imputato, qualora il difensore avesse già impugnato la sentenza. Infine l'articolo 603, comma 4 del codice di procedura penale, nel testo tuttora in vigore, ammetteva, alle medesime condizioni previste per l'impugnazione tardiva nel testo originario del comma 2 dell'articolo 175 del codice di procedura penale, il diritto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

Intervenendo nuovamente con la legge 16 dicembre 1999, n. 479, il legislatore sopprimeva la necessità del mandato speciale al difensore per impugnare la sentenza resa a carico del contumace, ma non eliminava per quest'ultimo la preclusione ad una restituzione nel termine per l'impugnazione, nel caso che questa fosse stata già proposta dal difensore medesimo.

Interveniva quindi un'altra significativa pronuncia della Corte di Strasburgo ([in particolare, la decisione, nel procedimento *Sejdovic c. Italia*, in data 10](#)

³⁹ Regole «anticipate» di qualche mese, attraverso la modifica di alcune norme del codice del 1930, dalla legge n. 24 del 1989, recante «Nuova disciplina della contumacia».

[novembre 2004](#)⁴⁰). In tale pronuncia si censurava la legislazione italiana per l'eccessiva difficoltà di provare il difetto di conoscenza - cui era subordinata la rimessione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ai sensi del comma 2 del citato articolo 175 - e per l'estrema brevità (dieci giorni) del tempo utile per la presentazione dell'istanza di restituzione nel termine. Tenendo conto delle indicazioni desumibili dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, il legislatore è quindi intervenuto ancora una volta in materia, con una nuova formulazione dell'articolo 175 del codice di procedura penale, introdotta dal decreto-legge n. 17 del 2005 e dalla relativa legge di conversione, che ha dettato alcune nuove regole: *a)* il contumace non deve più provare l'inconsapevolezza dell'esistenza del procedimento o del provvedimento, per la cui impugnazione chiede di essere rimesso in termini, con la conseguenza che l'onere della prova ricade su chi sostiene invece la consapevolezza; *b)* il termine per la richiesta è aumentato a trenta giorni dalla conoscenza dell'atto; *c)* non è riprodotta l'esplicita preclusione ad una restituzione dell'imputato, nel termine per impugnare, in caso di impugnazione già proposta dal difensore.

Con riferimento a questo ultimo aspetto si rammenta altresì che, dopo la riforma del 2005, la Corte di cassazione aveva ritenuto in due pronunce (sez. I, 21 giugno 2006, n. 34468; sez. I, 7 dicembre 2006, n. 41711) che, in base al nuovo testo dell'articolo 175 del codice di procedura penale fosse ammissibile la restituzione del contumace nel termine per impugnare anche dopo l'impugnazione del difensore. È tuttavia intervenuta, successivamente, una sentenza delle Sezioni unite della stessa Corte di cassazione (31 gennaio 2008, n. 6026), che ha capovolto l'interpretazione precedente. Sul punto si è infine pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza [n. 317 del 2009](#), con la quale la Corte ha dichiarato⁴¹ l'illegittimità costituzionale dell'articolo 175, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui precludeva - per effetto del predetto orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità - la restituzione del contumace, che non aveva avuto cognizione del processo, nel termine per proporre impugnazione, anche quando la stessa impugnazione era già stata proposta dal difensore.

Passando alla disamina delle disposizioni in cui è articolato il Capo III del disegno di legge in commento - **disposizioni che non sono state modificate**

⁴⁰ Si fa qui riferimento alla decisione resa dalla prima sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo in data 10 novembre 2004. Successivamente il caso venne rinviata alla Grande Camera che rese la sua decisione in data 1° marzo 2006. Questa decisione è quella alla quale si è in precedenza già fatto riferimento.

⁴¹ Nella citata pronuncia la Corte costituzionale ha, tra l'altro, sottolineato come dai principi dell'unicità del diritto all'impugnazione e del divieto di *bis in idem*, non possano essere tratte conclusioni limitative di un diritto fondamentale e che il principio di garanzia costituito dal diritto del contumace inconsapevole a fruire di una misura ripristinatoria, per avere effettività, non è compatibile con il fatto che tale misura risulti "consumata" dall'atto di un soggetto, il difensore (normalmente nominato d'ufficio, in tali casi, stante l'assenza e l'irreperibilità dell'imputato), che non ha ricevuto un mandato *ad hoc* e che agisce esclusivamente di propria iniziativa.

dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente - si rileva, in particolare, che l'**articolo 9** novella le disposizioni del codice di procedura penale in tema di udienza preliminare. Il **comma 1** dell'articolo interviene sull'articolo 419 del codice di procedura penale - relativo agli atti introduttivi dell'udienza preliminare - eliminando in tale disposizione il riferimento alla contumacia. Il successivo **comma 2** sostituisce invece l'articolo 420-*bis* del codice di procedura penale, individuando i casi in cui il giudice può adottare l'ordinanza con la quale dispone di procedere in assenza dall'imputato. Più specificamente la nuova disposizione codicistica, al comma 1, prevede che, se l'imputato non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza. Ai sensi del comma 2 il giudice dispone altresì che si proceda in assenza dell'imputato che, nel corso del procedimento, abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo. Il comma 3 dispone poi che, nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore e che è altresì rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive. Ai sensi del comma 4 del nuovo articolo 420-*bis*, l'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. In tal caso, se l'imputato fornisce la prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato può chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421, comma 3, del codice di procedura penale. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493 del medesimo codice. Ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato può altresì chiedere la rinnovazione di prove già assunte. Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostra che versava nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa. Ai sensi del successivo comma 5, il giudice revoca altresì l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420-*quater* se risulta che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo.

In ordine alla nuova formulazione dell'articolo 420-bis del codice di procedura penale deve rilevarsi che la richiamata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ritiene ammissibile il processo in absentia se risulta non solo che l'imputato ha avuto conoscenza del processo, ma che egli ha altresì rinunciato in modo non equivoco a comparire e a difendersi ovvero ha inteso

sottrarsi alla giustizia (si veda ex multis il già richiamato caso Sejdovic c. Italia). Le ipotesi enumerate nel comma 2 del nuovo articolo 420-bis, invece, solo in alcuni casi potrebbero essere ritenute tali da consentire di dedurre in modo non equivoco dalle stesse, a seguito della mancata comparizione dell'imputato al processo, o la volontà dello stesso di rinunciare a comparire e difendersi ovvero quella di sottrarsi alla giustizia. Se una simile conclusione è plausibile nel caso di un imputato raggiunto da una notificazione personale, non necessariamente potrebbe dirsi altrettanto nel caso di una persona arrestata nel corso del procedimento, magari nella fase iniziale delle indagini⁴². Deve inoltre aggiungersi che un effettivo accertamento da parte del giudice procedente del fatto che l'imputato, avendo conoscenza del processo, ha rinunciato in modo non equivoco a comparire e a difendersi ovvero ha inteso sottrarsi alla giustizia costituisce il presupposto logico e sistematico delle successive previsioni (si vedano in particolare il comma 4 del medesimo articolo 420-bis, il nuovo comma 5-bis dell'articolo 604, la modifica apportata al comma 1 dell'articolo 623 e, infine, il nuovo articolo 625-ter) che pongono - in determinati casi - a carico dell'imputato (o del condannato nel caso del nuovo articolo 625-ter) l'onere di provare che la sua assenza era dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo⁴³.

Su tali profili potrebbe pertanto ritenersi opportuno un approfondimento nel corso dell'esame e, al riguardo, sia pure ad altri fini, una soluzione diversa, ma corrispondente alla medesima esigenza, è stata adottata dal legislatore nella previsione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera i), del Decreto legislativo n. 161 del 2010, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla [Decisione quadro 2008/909/GAI](#) relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.

Ferma la disciplina dell'impedimento a comparire di cui all'articolo 420-ter del codice di procedura penale, che non viene novellata, l'articolo 9, **comma 3**, sostituisce l'articolo 420-quater del codice medesimo, con la disciplina della sospensione del processo per assenza dell'imputato. Si prevede, infatti, che, se non ricorrono le ipotesi dell'articolo 420-bis, né quelle dell'articolo 420-ter, a fronte dell'assenza dell'imputato, il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.

⁴² In questo senso si vedano, più in generale, le considerazioni svolte nel corso delle audizioni tenutesi presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati, nel corso della XVI legislatura, nell'ambito dell'esame dell'A.C. n. 5019 (in particolare quelle della seduta del 21 giugno 2012).

⁴³ Si rammenta che la Corte di Strasburgo ha chiarito che, in via generale, non può gravare sull'imputato l'onere di provare che egli non intendeva sottrarsi alla giustizia ovvero che la sua assenza è giustificata da un caso di forza maggiore (*Colozza c. Italia*). Ne consegue un simile onere probatorio può essere posto a carico dell'imputato solo in presenza di circostanze che giustifichino tale inversione (*Medenica c. Suisse*).

Quando la notificazione non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere (ovvero, per la fase dibattimentale, di proscioglimento) a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Si applica l'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del codice di procedura penale - per cui il giudice disporrà la separazione del processo nei confronti dell'imputato assente, salvo che ritenga la riunione dei procedimenti assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti - mentre viene esclusa l'applicabilità dell'articolo 75, comma 3, del medesimo codice di rito, così da evitare la sospensione del processo civile in cui sia stata successivamente proposta l'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.

In tema di sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato, l'articolo 71, comma 4, del codice di procedura penale, nel rinviare al precedente articolo 70, comma 2, prevede che, nel corso della sospensione, il giudice possa assumere, a richiesta del difensore, le prove che possono condurre al proscioglimento dell'imputato, e, quando vi è pericolo nel ritardo, ogni altra prova richiesta dalle parti. Si tratta di una soluzione che, sul piano testuale, sembra lasciare uno spazio maggiore all'acquisizione delle prove che potrebbero condurre al proscioglimento dell'imputato. Un'analoga formulazione è, del resto, la soluzione adottata nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova dallo stesso disegno di legge in commento (si veda il nuovo articolo 464-sexies del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 4 del testo in esame).

Infine la riformulazione dell'articolo 420-*quinquies*, operata dal **comma 4**, stabilisce, al comma 1, che, alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 420-*quater*, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente il giudice provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso. Sempre il medesimo articolo 420-*quinquies* prevede, al comma 2, che il giudice disponga la revoca dell'ordinanza di sospensione del processo se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo, se l'imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia, nonché in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato è a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti e, infine, se deve essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale. Il comma 3 del nuovo testo proposto per il citato articolo 420-*quinquies* stabilisce inoltre che, con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data per la nuova udienza, disponendo che l'avviso sia notificato all'imputato e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonché comunicato al pubblico ministero, mentre il successivo comma 4

prevede che, all'udienza di cui al comma 3, l'imputato possa richiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 438 e 444 del codice di procedura penale.

L'introduzione dell'istituto della sospensione del processo per assenza dell'imputato parrebbe essere volta anche al soddisfacimento di finalità deflattive e di economia processuale⁴⁴. Le innovazioni apportate al quadro normativo vigente dal disegno di legge in commento implicheranno infatti che, laddove oggi si procede alla celebrazione di un processo in contumacia, verrà invece disposta la sospensione del medesimo ai sensi del nuovo articolo 420-quater, a meno che non ricorrano i presupposti per procedere in assenza dell'imputato ai sensi del nuovo articolo 420-bis ovvero si debba rinviare l'udienza per la sussistenza di un legittimo impedimento ai sensi dell'articolo 420-ter. Peraltro, come si è evidenziato, la sospensione del processo non implica il venir meno di qualsiasi attività ad esso relativa. Il comma 3 del nuovo articolo 420-quater prevede che, durante la sospensione, il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili, mentre il successivo articolo 420-quinquies prevede ulteriori attività di ricerca dell'imputato non comparso disposte dal giudice con cadenza almeno annuale. Le modifiche apportate dal successivo articolo 12 all'articolo 159 del codice penale stabiliscono inoltre che la durata della sospensione della prescrizione del reato - per effetto della sospensione del processo disposta ai sensi dell'articolo 420-quater - non possa superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del medesimo codice penale. Il richiamato secondo comma prevede a sua volta che, salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, del codice penale, di due terzi nel caso di cui al quarto comma dello stesso articolo 99, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105 del codice penale. La formulazione adottata sembrerebbe, quindi, nel senso che la sospensione del processo determina la sospensione della prescrizione, ma a questa specifica ipotesi di sospensione si applicano i termini massimi previsti dal citato secondo comma dell'articolo 161, termini che si applicano ordinariamente ai casi di interruzione della prescrizione (poiché, in generale, non esistono nel codice penale termini massimi per la sospensione della prescrizione). Nel caso dei reati previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, la sospensione del processo e della prescrizione peraltro non avranno termini massimi, così come non li avranno nel caso di reati

⁴⁴ In questo senso si vedano le considerazioni svolte nel corso delle audizioni tenutesi presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati, nel corso della XVI legislatura, nell'ambito dell'esame dell'A.C. n. 5019 (in particolare quelle della seduta del 21 giugno 2012).

imprescrittibili (tipicamente nel caso di delitti punibili con la pena dell'ergastolo⁴⁵).

Dalle considerazioni sopra esposte sembra derivare che le sospensioni del processo disposte ai sensi del predetto articolo 420-quater potrebbero avere una durata anche lunga e, in taluni casi, potenzialmente indeterminata, salvo che ricorrano i presupposti per la revoca della sospensione medesima ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 420-quinquies. Potrebbe pertanto considerarsi opportuno un approfondimento sul possibile impatto delle nuove previsioni sulle strutture giudiziarie e amministrative interessate all'applicazione delle medesime.

L'**articolo 10** novella le disposizioni in tema di dibattimento⁴⁶. In particolare, il **comma 1**, sostituisce l'articolo 489 del codice di procedura penale; l'intervento su tale articolo del codice è volto a disciplinare l'ipotesi in cui l'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare intervenga in dibattimento e chieda di rendere dichiarazioni spontanee. Se l'imputato prova che l'assenza era incolpevole, potrà altresì ottenere una rimessione in termini per accedere al giudizio abbreviato o al patteggiamento. I successivi **commi da 2 a 5**, intervenendo sugli articoli 490, 513, comma 1, 520 e 548, comma 3, del codice di procedura penale, eliminano in tali disposizioni ogni riferimento alla contumacia.

L'**articolo 11** interviene, invece, sulla disciplina delle impugnazioni e della restituzione nel termine. In particolare, i **commi 1 e 2**, nel modificare - rispettivamente - gli articoli 585 e 603, comma 4, del codice di procedura penale, sopprimono ogni richiamo all'istituto della contumacia. Il **comma 3** aggiunge invece il comma *5-bis* all'articolo 604 del codice di procedura penale per prevedere che, se si è proceduto in assenza dell'imputato in carenza dei presupposti previsti dal codice, ovvero comunque quando questi incolpevolmente non aveva avuto conoscenza della celebrazione del processo di primo grado, il giudice d'appello deve dichiarare la nullità della sentenza e disporre il rinvio degli atti al giudice di primo grado.

Una prima lettura del nuovo comma 5-bis dell'articolo 604 del codice di procedura penale potrebbe indurre talune riflessioni circa la portata della nuova disposizione codicistica.

Il primo periodo del predetto comma 5-bis fa riferimento ai casi in cui si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420-ter o dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale e si è, invece, proceduto in assenza dell'imputato. In via ordinaria tali casi configurano peraltro ipotesi di nullità ai

⁴⁵ Si veda la previsione di cui all'ottavo comma dell'articolo 157 del codice penale.

⁴⁶ Per la compiuta ricostruzione della disciplina relativa alla fase del giudizio si tenga presente che rimane invariata la disposizione di cui al comma 2-bis dell'articolo 484 del codice di procedura penale che prevedo, per la fase predetta, l'applicabilità - in quanto compatibili - degli articoli 420-*bis*, 420-*ter*, 420-*quater* e 420-*quinquies* dello stesso codice.

sensi degli articoli 179 e 180 del codice di procedura medesimo e la relativa disciplina - per quanto riguarda il giudizio di appello - è quella contenuta nel comma 4 dell'articolo 604 citato⁴⁷. Rispetto a questa disciplina la previsione contenuta nel primo periodo del nuovo comma 5-bis può apparire in parte ripetitiva e, in parte, derogatoria. Ad esempio, la regressione del procedimento avverrebbe sempre davanti al giudice di primo grado, mentre invece il comma 4 dell'articolo 604 prevede la regressione davanti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità (per cui se la nullità si è verificata all'udienza preliminare, il procedimento regredisce all'udienza preliminare), coerentemente con il principio generale di cui all'articolo 185 del codice di procedura penale. Quantomeno ad una prima lettura, non sembra agevole definire i profili di raccordo tra questi aspetti derogatori e la disciplina generale contenuta nel richiamato comma 4.

Diverse considerazioni valgono invece in merito al secondo periodo del comma 5-bis. Questa previsione parrebbe infatti avere la stessa funzione del comma 4 del nuovo articolo 420-bis su cui ci si è sopra soffermati. L'ipotesi contemplata dal secondo periodo in questione dovrebbe essere quella in cui si è proceduto in assenza dell'imputato, senza che si sia verificata alcuna nullità, qualora successivamente l'imputato provi che l'assenza è stata dovuta ad una sua incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado. Al riguardo potrebbe osservarsi che, se questa è la funzione della norma, non appare univocamente individuabile il motivo per cui non viene richiamato anche l'altro caso considerato dal comma 4 del citato articolo 420-bis, e cioè quello in cui l'imputato dimostra che versava nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa. In secondo luogo potrebbe essere ritenuto sovradimensionato il fatto che, anche nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 5-bis, si preveda come rimedio la regressione del procedimento al giudice di primo grado, in quanto - non essendosi verificata alcuna nullità - in questa situazione un rimedio adeguato dal punto di vista delle garanzie difensive, e corrispondente anche ad esigenze di economia processuale, potrebbe essere identificato in quello di procedere direttamente in appello ad una rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Il **comma 4** dell'articolo 10 modifica l'articolo 623 del codice di procedura penale per prevedere che - nei casi di cui al sopra citato comma 5-bis dell'articolo 604 del codice di procedura penale - analogamente debba procedere la Corte di Cassazione; il successivo **comma 5** introduce quindi nel codice di procedura penale l'articolo 625-ter, dedicato alla rescissione del giudicato, possibile quando

⁴⁷ Si vedano, a mero titolo esemplificativo, Cass. pen., Sez. IV 22-11-2011, n. 47791; Cass. pen. Sez. V, 16-11-2010, n. 43514; Cass. pen. Sez. I, 04-03-2010, n. 17703; Cass. pen. Sez. VI, 14-10-2009, n. 42110, Cass. pen. Sez. VI, 19-02-2009, n. 14207; Cass. pen. Sez. II, 12-03-2008, n. 15417; Cass. pen. Sez. III, 20-12-2006, n. 5763.

il condannato definitivo dimostri che l'assenza al processo è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

Potrebbe ritenersi non agevolmente identificabile, quantomeno ad una prima lettura, la ragione per cui il testo del nuovo articolo 625-ter non sembra considerare anche il caso in cui il condannato dimostri che versava nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa. Questa seconda ipotesi è equiparata a quella della incolpevole mancata conoscenza nella formulazione del comma 4 del nuovo articolo 420-bis e ciò potrebbe considerarsi una soluzione adeguata anche nel contesto del predetto articolo 625-ter. In entrambi i casi l'assenza dell'imputato non implica né una rinuncia a comparire e a difendersi, né l'intenzione di sottrarsi alla giustizia e, quindi, in entrambi i casi si potrebbe ritenere che l'interessato debba fruire dei medesimi rimedi ripristinatori.

Infine il **comma 6** sostituisce l'articolo 175, comma 2, del codice di procedura penale disponendo che l'imputato condannato con decreto penale che non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento, sia restituito, su richiesta, nel termine per proporre opposizione, a meno che vi abbia rinunciato.

L'**articolo 12** - su cui ci si è soffermati in precedenza - interviene sul codice penale aggiungendo in modo esplicito la sospensione del processo per assenza dell'imputato ai sensi del nuovo articolo 420-*quater* del codice di procedura penale al novero delle ipotesi che comportano una sospensione del corso della prescrizione.

L'**articolo 13** prevede che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della nuova legge, sono stabiliti le modalità e i termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all'ordinanza di sospensione del processo per assenza dell'imputato, al decreto di citazione in giudizio del medesimo e alle successive informazioni all'autorità giudiziaria.

Il successivo **articolo 14** introduce l'articolo 143-*bis* nelle norme di attuazione del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, dettando gli adempimenti conseguenti alla sospensione del processo per assenza dell'imputato. Si prevede, in particolare, che quando il giudice dispone tale sospensione, la relativa ordinanza e il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio, siano trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, ai fini

dell'inserimento nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della Legge n. 121 del 1981⁴⁸, istituito presso il Ministero dell'interno.

L'**articolo 15** novella il già citato Testo Unico sul casellario giudiziario, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, aggiungendo, all'articolo 3, tra i provvedimenti da iscrivere per estratto quelli di sospensione del processo per assenza dell'imputato e, all'articolo 5, tra le iscrizioni da eliminare, lo stesso provvedimento di sospensione, ove revocato.

Come già rilevato, le disposizioni del Capo III sono volte a eliminare dal vigente ordinamento processuale l'istituto della contumacia.

Rispetto a tale finalità si rileva innanzitutto che, nel parere reso dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati in sede di esame in prima lettura del disegno di legge, si era evidenziata l'esigenza di procedere anche all'abrogazione dei riferimenti all'istituto della contumacia che permangono negli articoli 429 e 552 del codice di procedura penale. Il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento non contiene però tali interventi di coordinamento.

Riferimenti all'istituto della contumacia continuerebbero poi ad essere presenti anche in una serie di disposizioni vigenti contenute in corpi normativi diversi dal codice di procedura penale. In particolare si segnalano, al riguardo, gli articoli 20, 20-bis, 27 e 39 del Decreto legislativo n. 274 del 2000, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, e l'articolo 41 del Decreto legislativo n. 231 del 2001, recante disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Rispetto a tali disposizioni parrebbe evidenziarsi l'utilità di un intervento di coordinamento, anche in relazione all'appartenenza delle predette disposizioni a contesti normativi strettamente connessi, ma distinti dal codice di procedura penale, che potrebbe ingenerare incertezza nell'interprete in merito all'intervenuta abrogazione delle medesime.

Il problema della sopravvivenza di disposizioni che continuerebbero a far riferimento all'istituto della contumacia si porrebbe peraltro anche con riferimento agli articoli 360, 375, 376, 377, 378, 389, e 429 del codice penale militare di pace, anche se in questo caso dovrebbe comunque tenersi conto di come l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito e di legittimità sia nel senso di ritenere che il criterio di individuazione degli istituti del processo militare tuttora vigenti è anche quello del non contrasto o, se si preferisce, dell'armonia minima con il vigente codice di procedura penale, nel senso che, prima di affermare la vigenza di un istituto in forza dell'articolo 261 del codice penale militare di pace, è necessario saggiarne la compatibilità con i principi ispiratori del codice di rito comune, o per converso, il permanere della ragione

⁴⁸ Recante 'Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza'.

giustificatrice del carattere di specialità (si veda in tal senso Corte costituzionale n. 274 del 1997).

Il **Capo IV** concerne le disposizioni comuni e si compone del solo **articolo 16** (che registra **una modifica di mero coordinamento**), recante la consueta clausola di invarianza finanziaria. In particolare, viene specificato che le amministrazioni interessate devono provvedere all'attuazione delle misure contenute nel disegno di legge in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ALLEGATO



Nn. 925, 110, 111, 113 e 666-A

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE CASSON)

Comunicata alla Presidenza il 21 novembre 2013

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili (n. 925)

approvato dalla Camera dei deputati il 4 luglio 2013, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati FERRANTI, ORLANDO, ROSSOMANDO, SPERANZA, MIGLIORE, SERENI, AMICI, AMODDIO, BARETTA, BARGERIO, BASSO, BENAMATI, BIONDELLI, BOCCI, CAUSI, CENNI, D'INCECCO, FEDI, FIORONI, FONTANELLI, GRASSI, LEGNINI, MARCHI, MARTELLA, MARTELLI, MIOTTO, MORETTI, QUARTAPELLE PROCOPIO, REALACCI, ROSATO, TULLO, VAZIO, VERINI e ZARDINI (331); COSTA (927)

(V. Stampati Camera nn. 331 e 927)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 luglio 2013

E SUI

DISEGNI DI LEGGE

Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio (n. 110)

d’iniziativa dei senatori PALMA e CALIENDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Disposizioni in materia di effettività della pena (n. 111)

d’iniziativa del senatore PALMA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili (n. 113)

d’iniziativa dei senatori PALMA e CALIENDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Modifiche al codice di procedura penale in tema di notifiche, contumacia, irreperibilità, prescrizione del reato, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale (n. 666)

d’iniziativa dei senatori CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI, CHITI, Gianluca ROSSI, FORNARO, GOTOR, ALBANO, RICCHIUTI, CUCCA, DIRINDIN, PEZZOPANE, SPILABOTTE, MATTESINI, MINEO, DI GIORGI, AMATI, SOLLO e PAGLIARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 2013

dei quali la Commissione propone l’assorbimento nel disegno di legge n. 925

INDICE

| | | |
|---|------|----|
| Relazione..... | Pag. | 5 |
| Pareri: | | |
| – della 1 ^a Commissione permanente | » | 9 |
| – della 5 ^a Commissione permanente | » | 11 |
| Disegni di legge: | | |
| – n. 925, approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione | » | 13 |
| – n. 110, d’iniziativa dei senatori Palma e Caliendo | » | 41 |
| – n. 111, d’iniziativa del senatore Palma | » | 44 |
| – n. 113, d’iniziativa dei senatori Palma e Caliendo | » | 48 |
| – n. 666, d’iniziativa dei senatori Casson ed altri | » | 50 |

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si compone di sedici articoli che recano disposizioni di delegazione al Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma dell'intero sistema sanzionatorio, con nuove disposizioni concernenti la sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Il disegno di legge dunque prevede quattro ambiti di intervento normativo, tre dei quali già contenuti nel testo approvato presso la Camera dei deputati e trasmesso al Senato il 5 luglio 2013. Un ulteriore complesso di norme, che appunto reca una delega per la riforma della disciplina sanzionatoria è stato invece introdotto nel corso dell'esame in Commissione giustizia. Prendendo le mosse dalle disposizioni di delegazione legislativa, l'articolo 1 prevede l'attribuzione di una potestà legislativa delegata in capo al Governo per la riforma del sistema codicistico delle pene. Già nell'articolo 1, comma 1, si rinviene una novità proposta dalla Commissione rispetto al testo approvato presso l'altro ramo del Parlamento. Mentre la materia oggetto di delegazione secondo il testo approvato alla Camera si limitava all'introduzione delle pene detentive non carcerarie nel codice penale, la Commissione ha ritenuto di estendere l'ambito di intervento demandato al Governo all'intera riforma del sistema delle pene. Ne discende che anche tra i principi e i criteri direttivi sono state introdotte novità di rilievo rispetto al testo pervenuto in Senato nel mese di luglio.

Si segnala, in particolare, la riscrittura dell'intero quadro delle pene principali che corrispondono all'elenco di cui alla lettera a) del comma 1 e che, pertanto, dovrebbe

implicare una modifica agli articoli 17 e 18 del codice penale. Si tratterebbe dell'ergastolo, della reclusione, della reclusione domiciliare e dell'arresto domiciliare, della multa e dell'ammenda. Segue, poi, la puntuale disciplina riguardante le modalità di espiazione della reclusione e dell'arresto domiciliari. Su quest'ultimo profilo i criteri di indirizzo al legislatore delegato sono sostanzialmente riconducibili a due linee di riforma: la prima consiste nel ricorso all'esecuzione presso il domicilio dell'arresto e della reclusione non superiore nel massimo a tre anni. La seconda è quella di conferire al giudice la facoltà di applicare la reclusione domiciliare per i delitti per i quali è prevista la pena detentiva tra i tre ed i cinque anni. Rileva sottolineare che la lettera f) dell'articolo 1 regola il caso della sostituzione delle pene in esecuzione presso il domicilio con la detenzione in carcere qualora non risulti disponibile un luogo idoneo ad assicurare la custodia del condannato, ovvero quando la violazione delle prescrizioni dettate o la commissione di ulteriori atti criminali determinino un'incompatibilità con la prosecuzione dell'esecuzione penale presso il domicilio. Già nella formulazione licenziata dalla Camera dei deputati era presente il riferimento alle esigenze di tutela della persona offesa dal reato. Tuttavia la nuova disciplina risultante dall'esame della Commissione sembra ora più equilibrata e puntuale nel delineare i casi di passaggio dall'esecuzione domiciliare a quella nei luoghi di detenzione. Sempre con riferimento all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge, la Commissione è intervenuta, alle lettere i) ed l), regolando il lavoro di pubblica utilità. Questo può essere applicato dal giudice, sentiti l'imputato ed il pubblico ministero,

con modalità puntualmente disciplinate e le cui caratteristiche possono così riassumersi: esso consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività ed è eseguito secondo tempi e modi tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, familiari, di salute e di studio del condannato. Tra i criteri direttivi vi è anche il limite di durata giornaliera della prestazione lavorativa che non può comunque superare le otto ore. Da ultimo, alle lettere *n*) ed *o*), sono stabiliti due ulteriori criteri per l'esercizio della delega introdotti nel corso dell'esame in Commissione. È prevista l'esclusione della punibilità delle condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, purché risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento e senza, infine, che sia pregiudicata l'azione civile per il risarcimento del danno. Altrettanto rilevante è la norma che impone di provvedere al coordinamento delle nuove disposizioni in materia di pene detentive non carcerarie con la disciplina recata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, con le disposizioni della legge del 26 novembre 2010, n. 199, con la disciplina dettata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonché, infine, con la legge 26 luglio 1975, n. 354. Si tratta di un tentativo di razionalizzare e graduare il sistema penale con l'intero complesso delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative applicabili in concreto dal giudice di primo grado. I commi 2 e 3 disciplinano il termine per l'esercizio della delega, le modalità di adozione dei decreti legislativi, la fase consultiva delle Commissioni permanenti del Senato e della Camera, nonché la potestà legislativa delegata di carattere correttivo ed integrativo.

L'articolo 2, introdotto nel corso dei lavori di Commissione, reca un'ulteriore delega al Governo per la riforma generale della disciplina sanzionatoria. I principi e i

criteri direttivi tendono alla trasformazione in illeciti amministrativi di tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, con un elenco di eccezioni per materie la cui preminenza sconsiglia la depenalizzazione. Quest'ultima è invece operata per i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, 528, per le sole ipotesi di cui al primo e al secondo comma, e per le contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659, 661, 668 e 726 del codice penale. La lettera *c*) del medesimo comma 2 prevede altresì la depenalizzazione delle fattispecie di contravvenzione recate dalle leggi penali extracodicistiche. Il comma 3, infine, reca i principi e i criteri direttivi attraverso i quali il Governo sarà chiamato a riformare la disciplina sanzionatoria che presidia alcune particolari materie. Tra queste si segnala, in particolare, l'abrogazione del reato previsto dall'articolo 10-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Anche per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 2 vengono delineate le modalità di esercizio in termini sostanzialmente simili a quanto previsto per la delega di cui all'articolo 1 precedentemente illustrata.

Il capo II del disegno di legge reca disposizioni relative alla sospensione del procedimento con messa alla prova e delinea un complesso di norme sulle quali la Commissione giustizia è intervenuta in modo puntuale ma limitato, di tal che il testo rimane prevalentemente conforme a quello approvato presso la Camera dei deputati. In particolare non sono state apportate modifiche all'articolo 3, il quale introduce l'articolo 168-*bis* del codice penale che regola la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato. L'istituto si sostanzia nella facoltà di richiedere da parte dell'imputato medesimo la sospensione del processo penale a suo carico alla condizione di porre in essere condotte volte all'eliminazione

delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, di garantire il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. L'ulteriore conseguenza dell'affidamento dell'imputato al servizio sociale implica la realizzazione di un programma fondato sullo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità, nell'attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria. Ne possono discendere anche prescrizioni ulteriori relative alla dimora, alla libertà di circolazione e al divieto eventualmente comminato di frequentare determinati locali. La sospensione del procedimento con messa alla prova può essere concessa per un massimo di due volte, ma per una soltanto in caso di recidiva specifica. Gli articoli 168-ter e 168-quater, introdotti dal medesimo articolo 2 del disegno di legge, concernono rispettivamente gli effetti della sospensione del procedimento e la sua revoca.

L'articolo 4 reca disposizioni modificative del codice di procedura penale mediante le quali si introducono le norme di rito per accedere alla sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato. La disciplina approvata presso la Camera dei deputati non ha subito modifiche ad eccezione dell'introduzione di un secondo periodo nel comma 3 dell'articolo 464-quater, il quale ultimo reca la disciplina del provvedimento del giudice e gli effetti della pronuncia sulla richiesta di sospensione. La Commissione ha ritenuto infatti di dover aggiungere uno spazio di valutazione riguardo all'indicazione del domicilio prescelto dall'imputato al momento della presentazione del programma di trattamento, al fine di accogliere o meno la richiesta. In particolare si è ritenuto che la scelta del domicilio debba rientrare negli elementi di valutazione al fine di contemperare la messa alla prova con le esigenze di tutela della persona offesa dal reato che non devono essere pregiudicate.

In materia di esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, la Commissione si è limitata ad apportare una lieve modifica relativa al caso in cui, durante la sospensione del procedimento medesimo, il giudice può modificare le prescrizioni originarie del programma di trattamento. Mentre il testo licenziato dalla Camera dei deputati prevedeva l'acquisizione del consenso dell'imputato e il mero onere di sentire il pubblico ministero, la Commissione ha ritenuto di equiparare la posizione delle parti e di consentire al giudice di emanare l'ordinanza di modifica delle prescrizioni originarie dopo averle sentite entrambe in condizioni di assoluta parità.

Il capo X-bis del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 5 del disegno di legge reca ulteriori disposizioni in materia di messa alla prova riguardanti l'avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione e l'attività dei servizi sociali da svolgere nei confronti degli adulti ammessi alla prova. Seguono, nell'articolo 6 del disegno di legge, modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.

L'articolo 7 prevede disposizioni in materia di pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, mentre l'articolo 8 attribuisce al Governo la potestà di adottare un regolamento allo scopo di disciplinare convenzioni tra il Ministero della giustizia e gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'articolo 168-bis del codice penale introdotto dall'articolo 3, comma 1.

Infine, il capo III del disegno di legge prevede norme sulla sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili, attraverso puntuali modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza prelimi-

nare, di dibattimento e di restituzione nel termine, di impugnazioni, di prescrizione del reato e, infine di modalità e termini di comunicazione e gestione dei dati relativi all'assenza dell'imputato.

Quest'ultimo complesso normativo introduce una nuova disciplina per lo svolgimento del rito in caso di assenza e di irreperibilità dell'imputato, in modo tale da contemperare le esigenze di speditezza del processo con quelle di garanzia nell'esercizio del diritto di difesa e di piena conoscenza delle singole fasi di andamento del procedimento a carico di ciascun imputato.

L'articolo 9 introduce modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare.

Gli articoli 10 e 11 recano norme rispettivamente dedicate alle dichiarazioni dell'imputato in dibattimento e in materia di impugnazioni e di restituzione nel termine.

Infine gli articoli da 12 a 16 recano disposizioni di dettaglio in materia di prescrizione del reato, di comunicazione e gestione dei dati relativi all'assenza dell'imputato, di adempimenti in caso di sospensione del processo per assenza, ancora in materia di cancellario giudiziale e di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti dal reato e, da ultimo, la clausola di invarianza finanziaria contenuta nel capo IV sotto la rubrica «Disposizioni comuni».

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PALERMO)

sul disegno di legge e su emendamenti

17 settembre 2013

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, comma 3, appare opportuno specificare, anche in ragione della complessità e rilevanza della materia, che i decreti legislativi correttivi e integrativi ivi previsti siano assoggettati agli stessi principi e criteri direttivi indicati al comma 1;

all'articolo 2, capoverso Art. 168-*quater*, è necessario qualificare come «di grave entità» la trasgressione al programma di trattamento suscettibile di determinare la sospensione del procedimento, sia perché l'espressione «di non lieve entità» appare generica, sia per ragioni di coerenza normativa con la disposizione di cui all'articolo 4, capoverso Art. 141-*ter*, comma 4;

all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), capoverso Art. 464-*quater*, al comma 3, è opportuno, in conformità al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, sopprimere l'aggettivo «ulteriori», dal momento che l'imputato al quale applicare la sospensione del procedimento non è stato ancora condannato.

Esaminati, altresì, gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull'emendamento 1.90 parere non ostativo, segnalando l'opportunità che sia indicata l'entità dell'innalzamento dei limiti di pena ivi previsto;

sul subemendamento 1.0.1/34 parere non ostativo, invitando a verificare la ragionevolezza della norma ivi prevista che limita in base al reddito la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, dell'importo indicato dalla lettera *f*) del comma 2 dell'emendamento 1.0.1;

sul subemendamento 1.0.1/50 parere non ostativo, segnalando la necessità che la disposizione sia riformulata come periodo aggiuntivo e

non sostitutivo, allo scopo di conservare il procedimento previsto al terzo periodo del comma 4 dell'emendamento 1.0.1;

sull'emendamento 1.0.1 parere non ostativo, rilevando un'incongruenza di tecnica legislativa nella definizione dei principi e criteri direttivi, separatamente previsti ai commi 2 e 3, in entrambi i casi, peraltro, da riferire più correttamente alle materie di cui al comma 1;

sull'emendamento 3.22 parere non ostativo, pur segnalando la natura ultronea della norma che si intende introdurre;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

8 ottobre 2013

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime per quanto di competenza, parere non ostativo sull'emendamento 1.100; quanto all'emendamento 1.0.100, esprime un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

a) si rileva l'incongruenza di tecnica legislativa nella definizione dei principi e criteri direttivi, separatamente previsti ai commi 2 e 3, in entrambi i casi da riferire più correttamente alle materie di cui al comma 1;

b) al comma 4, ultimo periodo, appare opportuno specificare, anche in ragione della complessità e rilevanza della materia, che i decreti legislativi correttivi e integrativi ivi previsti siano assoggettati agli stessi principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3.

Esprime, altresì, sui relativi subemendamenti, i seguenti pareri:

sul subemendamento 1.100/82 parere non ostativo, segnalando l'improprietà della norma che attribuisce alla parte offesa il potere il precludere al giudice l'applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità;

sul subemendamento 1.0.100/43 parere non ostativo, invitando a verificare la ragionevolezza della norma ivi prevista che limita in base al reddito la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, dell'importo indicato dalla lettera *f)* del comma 2;

sul subemendamento 1.0.100/55 parere contrario, dal momento che introduce impropriamente, in ordine alla corretta redazione dei testi legislativi, un obbligo di motivazione nel preambolo del decreto legislativo emanato;

sui restanti subemendamenti parere non ostativo.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ZANONI)

12 settembre 2013

sul disegno di legge

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

in merito all'articolo 1, che alle lettere *b*) e *c*) prevede un'estensione dell'ambito di applicazione della detenzione domiciliare, si osserva che la sottoposizione degli schemi di decreto legislativo al parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche per i profili finanziari, ancorché corretta sul piano delle norme previste dalla legge di contabilità, non consente all'organo parlamentare di esprimere parere ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

su emendamenti

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.93 e 7.0.1.

Esprime, inoltre, parere di nulla osta condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sull'emendamento 1.0.1 alla sostituzione, al comma 4, delle parole da: «sono trasmessi» fino a: «per materia», con le seguenti: «sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari».

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 2.36.

Esprime, quindi, parere non ostativo sulla proposta 1.3 con la seguente osservazione: in merito al comma 1, che alle lettere *a*) e *b*) prevede un'estensione dell'ambito di applicazione della detenzione domiciliare, si osserva che la sottoposizione degli schemi di decreto legislativo al parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche per i profili

finanziari, ancorché corretta sul piano delle norme previste dalla legge di contabilità, non consente all'organo parlamentare di esprimere parere ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili

CAPO I

DELEGA AL GOVERNO

Art. 1.

(Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'introduzione delle pene detentive non carcerarie nel codice penale e nella normativa complementare, con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, tra le pene principali, la reclusione e l'arresto presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio», di durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie;

b) prevedere che, per i delitti puniti con la reclusione fino a sei anni, il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili

CAPO I

DELEGHE AL GOVERNO

Art. 1.

(Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi **per la riforma del sistema delle pene**, con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere **che** le pene principali **siano l'ergastolo, la reclusione, la reclusione domiciliare e l'arresto domiciliare, la multa e l'ammenda; prevedere che la reclusione e l'arresto domiciliari si espiano** presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio», **con** durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie;

b) **per i reati per i quali è prevista la pena dell'arresto o della reclusione non superiore nel massimo a tre anni, secondo**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

133 del codice penale, possa applicare la reclusione presso il domicilio in misura corrispondente alla pena irrogata;

c) prevedere che, per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto, sola o congiunta alla pena pecuniaria, la pena detentiva principale sia, in via alternativa e tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, anche l'arresto presso il domicilio, in misura non inferiore a cinque giorni e non superiore a tre anni;

d) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere *b)* e *c)*, il giudice possa prescrivere l'utilizzo delle particolari modalità di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale;

e) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* non si applichino nei casi previsti dagli articoli 102, 103, **104**, 105 e 108 del codice penale;

f) prevedere che, **nella fase dell'esecuzione della pena**, il giudice sostituisca le pene previste nelle lettere *b)* e *c)* con le pene della reclusione o dell'arresto, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero il comportamento del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, risulti incompatibile con la prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato;

g) prevedere che, per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione della reclusione e dell'arresto presso il domicilio, si applichino i criteri di cui all'articolo 278 del codice di procedura penale;

h) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 385 del codice penale nei casi di allontanamento non autorizzato del condannato dal domicilio di cui alle lettere *b)* e *c)*;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

quanto disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere che la pena sia quella della reclusione domiciliare o dell'arresto domiciliare;

c) **per i delitti per i quali è prevista la pena della reclusione tra i tre e i cinque anni, secondo quanto disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere che il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione domiciliare;**

d) *identica;*

e) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* non si applichino nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 105 e 108 del codice penale;

f) prevedere che il giudice sostituisca le pene previste nelle lettere *b)* e *c)* con le pene della reclusione o dell'arresto **in carcere**, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero **quando** il comportamento del condannato, **per la violazione delle prescrizioni dettate o per la commissione di ulteriore reato**, risulti incompatibile con la prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato;

g) prevedere che, per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione della reclusione e dell'arresto **domiciliare**, si applichino, **in ogni caso**, i criteri di cui all'articolo 278 del codice di procedura penale;

h) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 385 del codice penale nei casi di allontanamento non autorizzato del condannato **dal luogo in cui sono in corso di esecuzione le pene previste dalle** lettere *b)* e *c)*;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

i) coordinare la disciplina delle pene detentive non carcerarie con quella delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, anche modificando, ove necessario, i presupposti applicativi di queste ultime, ovvero sopprimendo, anche in parte, le stesse, al fine di razionalizzare e graduare il sistema delle pene e delle sanzioni sostitutive in concreto applicabili dal giudice di primo grado;

l) coordinare la disciplina delle pene detentive non carcerarie con quella delle misure alternative alla detenzione previste dal vigente ordinamento penitenziario, anche alla luce delle modifiche intervenute con la legge 26 novembre 2010, n. 199, nonché con la disciplina dettata dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

i) **prevedere, altresì, che per i reati di cui alle lettere *b)* e *c)* il giudice, sentiti l'imputato e il pubblico ministero, possa applicare anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità, con le modalità di cui alla lettera *l)*;**

l) **prevedere che il lavoro di pubblica utilità non possa essere inferiore a dieci giorni e consista nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; prevedere che la prestazione debba essere svolta con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato; prevedere che la durata giornaliera della prestazione non possa comunque superare le otto ore;**

m) **prevedere che le pene previste alle lettere *b)* e *c)* e il lavoro di pubblica utilità di cui alla lettera *i)* non possano applicarsi a soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354;**

n) **escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale;**

o) **provvedere al coordinamento delle nuove norme in materia di pene detentive non carcerarie sia con quelle di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sia con**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica, per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente comma il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

quelle di cui alla legge 26 novembre 2010, n. 199, sia con la disciplina dettata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sia con quelle di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, tenendo conto della necessità di razionalizzare e di graduare il sistema delle pene, delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative applicabili in concreto dal giudice di primo grado.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

integrativi, con il rispetto del procedimento di cui al comma 2.

4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Art. 2.

(Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini e con le procedure di cui ai commi 4 e 5, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, in ordine alle fattispecie e secondo i principi e criteri direttivi specificati nei commi 2 e 3.

2. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente comma è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad eccezione delle seguenti materie:

- 1) edilizia e urbanistica;
- 2) ambiente, territorio e paesaggio;
- 3) alimenti e bevande;
- 4) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 5) sicurezza pubblica;
- 6) giochi d'azzardo e scommesse;
- 7) armi ed esplosivi;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8) elezioni e finanziamento ai partiti;

9) proprietà intellettuale e industriale;

b) trasformare in illeciti amministrativi i seguenti reati previsti dal codice penale:

1) i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, e 528, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma;

2) le contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659, 661, 668 e 726;

c) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, previste dalle seguenti disposizioni di legge:

1) articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234;

2) articolo 171-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633;

3) articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506;

4) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329;

5) articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

6) articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

d) prevedere, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'opera svolta dall'agente per l'elimina-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche; prevedere come sanzione principale il pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 5.000 ed un massimo di euro 50.000; prevedere, nelle ipotesi di cui alle lettere *b)* e *c)*, l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione;

e) indicare, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, quale sia l'autorità competente ad irrogare le sanzioni di cui alla lettera *d)*, nel rispetto dei criteri di riparto indicati nell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

f) prevedere, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà della stessa.

3. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente comma è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) abrogare i reati previsti dalle seguenti disposizioni del codice penale:

1) delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III, limitatamente alle condotte relative a scritture private, ad esclusione delle fattispecie previste all'articolo 491;

2) articolo 594;

3) articolo 627;

4) articoli 631, 632 e 633, primo comma, escluse le ipotesi di cui all'articolo 639-bis;

5) articolo 635, primo comma;

6) articolo 647;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) abrogare il reato previsto dall'articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

c) fermo il diritto al risarcimento del danno, istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili in relazione ai reati di cui alla lettera a).

4. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I decreti legislativi di cui al comma 1 contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo, possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi, nel rispetto della procedura

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

CAPO II

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

Art. 2.

(Modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova)

1. Dopo l'articolo 168 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 168-bis. – *(Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato)*.

– Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, la prestazione di un lavoro di pubblica utilità, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di cui al comma 4 nonché dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

CAPO II

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

Art. 3.

(Modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, di durata non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni non lucrative di utilità sociale. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di due volte, né più di una volta se si tratta di reato della stessa indole.

La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.

Art. 168-ter. - (Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova). - Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161.

L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

Art. 168-quater. - (Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova). - La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata in caso di trasgressione reiterata o di non lieve entità del programma di trattamento o delle prescrizioni imposte».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

(*Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova*)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel libro sesto, dopo il titolo V è aggiunto il seguente:

«TITOLO V-bis

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO
CON MESSA ALLA PROVA

Art. 464-bis. – (*Sospensione del procedimento con messa alla prova*). – 1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

4. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(*Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova*)

1. *Identico*:

a) *identica*:

«TITOLO V-bis

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO
CON MESSA ALLA PROVA

Art. 464-bis. – (*Sospensione del procedimento con messa alla prova*). – *Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede:

a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile;

b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale;

c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa.

5. Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

Art. 464-ter. - (*Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari*). - 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, trasmette gli atti al pubblico ministero affinché esprima il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 464-ter. - (*Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari*). - *Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 464-*quater*.

3. Il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto scritto, unitamente alla formulazione dell'imputazione.

4. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciare le ragioni. In caso di rigetto, l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'articolo 464-*quater*.

Art. 464-*quater*. - (*Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia*). - 1. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa. Si applica l'articolo 127.

2. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato.

3. La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.

4. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 5 dell'articolo 464-*bis*, e ai fini di cui al comma 3 del presente articolo può integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell'imputato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 464-*quater*. - (*Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia*). - 1. *Identico*.

2. *Identico*.

3. La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. **A tal fine, il giudice valuta anche che il domicilio indicato nel programma dell'imputato sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.**

4. *Identico*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5. Il procedimento non può essere sospeso per un periodo:

a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;

b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

6. I termini di cui al comma 5 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'imputato.

7. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. La persona offesa può impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perché, pur essendo comparsa, non è stata sentita ai sensi del comma 1. L'impugnazione non sospende il procedimento. Si applica l'articolo 588, comma 1.

8. Nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica l'articolo 75, comma 3.

9. In caso di reiezione dell'istanza, questa può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

Art. 464-quinquies. - (*Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova*). - 1. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo per gravi motivi. Il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

Art. 464-quinquies. - (*Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova*). - 1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. L'ordinanza è immediatamente trasmessa all'ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico l'imputato.

3. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, con il consenso dell'imputato e sentito il pubblico ministero, può modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova.

Art. 464-*sexies*. - (*Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova*). - 1. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato.

Art. 464-*septies*. - (*Esito della messa alla prova*). - 1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato e fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.

2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso. Le informazioni acquisite ai fini e durante il procedimento di messa alla prova non sono utilizzabili.

Art. 464-*octies*. - (*Revoca dell'ordinanza*). - 1. La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza.

2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l'udienza ai sensi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico*.

3. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, **sentiti l'imputato e il pubblico ministero**, può modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova.

Art. 464-*sexies*. - (*Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova*). - *Identico*

Art. 464-*septies*. - (*Esito della messa alla prova*). - *Identico*

Art. 464-*octies*. - (*Revoca dell'ordinanza*). - *Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dell'articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.

3. L'ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge.

4. Quando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti.

Art. 464-novies. - (*Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova*). - 1. Nei casi di cui all'articolo 464-septies, comma 2, ovvero di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'istanza non può essere riproposta»;

b) dopo l'articolo 657 è inserito il seguente:

«Art. 657-bis. - (*Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca*). - 1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda».

Art. 4.

(*Introduzione del capo X-bis del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*)

1. Dopo il capo X del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 464-novies. - (*Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova*). - *Identico*»;

b) *identica*.

Art. 5.

(*Introduzione del capo X-bis del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

«CAPO X-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MESSA
ALLA PROVA

Art. 141-bis. - (*Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova*). - 1. Il pubblico ministero, anche prima di esercitare l'azione penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, e che l'esito positivo della prova estingue il reato.

Art. 141-ter. - (*Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova*). - 1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio locale di esecuzione penale esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.

3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, redige il programma di trattamento, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato e l'adesione dell'ente o del soggetto presso il quale l'imputato è chiamato a svolgere le proprie prestazioni. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché sulla possibilità di svolgimento di attività di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio.

4. Quando è disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio di cui al comma 2 informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.

5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio di cui al comma 2 trasmette al giudice una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima.

6. Le relazioni periodiche e quella finale dell'ufficio di cui al comma 2 del presente articolo sono depositate in cancelleria non meno di dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 464-*septies* del codice, con facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia».

Art. 5.

(Modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di messa alla prova)

1. All'articolo 3 (L), comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative di-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(Modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di messa alla prova)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

pendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo la lettera *i*) è inserita la seguente:

«*i-bis*) l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-*quater* del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova».

Art. 6.

(Disposizioni in materia di pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia)

1. Qualora, in relazione alle esigenze di attuazione del presente capo, si renda necessario procedere all'adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, il Ministro della giustizia riferisce tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalità con cui si provvederà al predetto adeguamento, previo stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie da effettuare con apposito provvedimento legislativo.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito all'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

(Disposizioni in materia di pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 7.

(Regolamento del Ministro della giustizia per disciplinare le convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova dell'imputato)

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, il presidente del tribunale, può stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'articolo 168-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge.

CAPO III

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO
NEI CONFRONTI DEGLI IRREPERIBILI

Art. 8.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare)

1. Al comma 1 dell'articolo 419 del codice di procedura penale, le parole: «non comparendo sarà giudicato in contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies».

2. L'articolo 420-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 420-bis. - *(Assenza dell'imputato)*.
- 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

(Regolamento del Ministro della giustizia per disciplinare le convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova dell'imputato)

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, il presidente del tribunale, può stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'articolo 168-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge.

CAPO III

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO
NEI CONFRONTI DEGLI IRREPERIBILI

Art. 9.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420-ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È altresì rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive.

4. L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato può chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421, comma 3. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493. Ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato può altresì chiedere la rinnovazione di prove già assunte. Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostra che versava nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa.

5. Il giudice revoca altresì l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420-*quater* se risulta che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo».

3. L'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 420-*quater*. - (*Sospensione del processo per assenza dell'imputato*). - 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-*bis* e 420-*ter* e fuori delle ipotesi di nullità della notificazione, se l'imputato non è presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Si applica l'articolo 18, comma 1, lettera *b*). Non si applica l'articolo 75, comma 3.

3. Durante la sospensione del processo, il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili».

4. L'articolo 420-*quinqües* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 420-*quinqües*. - (*Nuove ricerche dell'imputato e revoca della sospensione del processo*). - 1. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 420-*quater*, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo:

a) se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo;

b) se l'imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato è a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti;

d) se deve essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129.

3. Con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data per la nuova udienza, disponendo che l'avviso sia notificato all'imputato e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonché comunicato al pubblico ministero.

4. All'udienza di cui al comma 3 l'imputato può formulare richiesta ai sensi degli articoli 438 e 444».

Art. 9.

(Disposizioni in materia di dibattimento)

1. L'articolo 489 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 489. - (*Dichiarazioni dell'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare*). - 1. L'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494.

2. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420-bis, comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

(Disposizioni in materia di dibattimento)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. All'articolo 490 del codice di procedura penale, le parole: «o contumace», ovunque ricorrono, sono soppresse.

3. All'articolo 513, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «contumace o» sono soppresse.

4. All'articolo 520 del codice di procedura penale, le parole: «contumace o», ovunque ricorrono, sono soppresse.

5. All'articolo 548, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: «notificato all'imputato contumace e» sono soppresse.

Art. 10.

(*Disposizioni in materia di impugnazioni e di restituzione nel termine*)

1. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 585 del codice di procedura penale, le parole: «la notificazione o» e le parole: «per l'imputato contumace e» sono soppresse.

2. Il comma 4 dell'articolo 603 del codice di procedura penale è abrogato.

3. All'articolo 604 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«*5-bis.* Nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420-*ter* o dell'articolo 420-*quater*, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado. Il giudice di appello annulla altresì la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

(*Disposizioni in materia di impugnazioni e di restituzione nel termine*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. All'articolo 623, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, commi 1, 4 e *5-bis*, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado».

5. Dopo l'articolo 625-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 625-*ter.* - (*Rescissione del giudicato*). - *1.* Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

2. La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.

3. Se accoglie la richiesta, la Corte di cassazione revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2».

6. Il comma 2 dell'articolo 175 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. L'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 11.

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

1. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

«3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale».

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 159 del codice penale, è aggiunto il seguente:

«Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice».

Art. 12.

(Modalità e termini di comunicazione e gestione dei dati relativi all'assenza dell'imputato)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all'ordinanza di sospensione del processo per assenza dell'imputato, al decreto di citazione in giudizio del medesimo e alle successive informazioni all'autorità giudiziaria.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

Identico

Art. 13.

(Modalità e termini di comunicazione e gestione dei dati relativi all'assenza dell'imputato)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 13.

(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

1. Dopo l'articolo 143 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 143-bis. - *(Adempimenti in caso di sospensione del processo per assenza dell'imputato)*. - 1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 420-*quarter* del codice, la relativa ordinanza e il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni».

Art. 14.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

Identico

Art. 15.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 (L), comma 1, dopo la lettera *i-bis*), introdotta dall'articolo 5 della presente legge, è inserita la seguente:

«*i-ter*) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale»;

b) all'articolo 5 (L), comma 2, dopo la lettera *l)* è aggiunta la seguente:

«*l-bis*) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale, quando il provvedimento è revocato».

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 15.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di ciascuno degli articoli da 2 a 14 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 16.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di ciascuno degli articoli da 2 a **15** nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE N. 110

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PALMA E CALIENDO

Art. 1.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le procedure di cui all'articolo 5, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati di cui agli articoli 2 e 3 e la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, nonché per la riforma del sistema delle pene, secondo i principi e criteri direttivi specificati negli articoli 2, 3 e 4.

Art. 2.

(Trasformazione di reati in illeciti amministrativi)

1. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente articolo è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad eccezione delle seguenti materie:

- 1) edilizia e urbanistica;
- 2) ambiente, territorio e paesaggio;
- 3) immigrazione;
- 4) alimenti e bevande;
- 5) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

6) sicurezza pubblica;

b) trasformare in illeciti amministrativi i seguenti reati previsti dal codice penale:

1) i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, e 528, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma;

2) le contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659, 661, 668 e 726;

c) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, previste dalle seguenti disposizioni di leggi speciali:

1) articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234;

2) articolo 171-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633;

3) articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506;

4) articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;

5) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329;

6) articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

7) articolo 4, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401;

8) articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

9) articolo 7, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173;

10) articoli 37, comma 5, 38, comma 4, e 55-*quinquies*, comma 9, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) prevedere, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche; prevedere come sanzione principale il pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 300 ed un massimo di euro 15.000; prevedere, nelle ipotesi di cui alle lettere *b)* e *c)*, l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione;

e) indicare, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, quale sia l'autorità competente ad irrogare le sanzioni di cui alla lettera d), nel rispetto dei criteri di riparto indicati nell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

f) prevedere, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà della stessa.

Art. 3.

(Sanzioni pecuniarie civili)

1. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente articolo è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) abrogare i delitti previsti dalle seguenti disposizioni del codice penale:

1) delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III, limitatamente alle condotte relative a scritture private, ad esclusione delle fattispecie previste all'articolo 491;

2) articoli 594 e 595;

3) articolo 627;

4) articoli 631, 632 e 633, primo comma, escluse le ipotesi di cui all'articolo 639-bis;

5) articolo 635, primo comma;

6) articolo 647;

b) fermo il diritto al risarcimento del danno, istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili in relazione ai delitti di cui alla lettera a);

c) prevedere che le sanzioni civili relative alle condotte di cui agli articoli 594 e 595 del codice penale siano commisurate anche all'arricchimento del soggetto responsabile e stabilire che, per la diffamazione a mezzo stampa, le stesse non possano essere inferiori ad euro 20.000 e, in caso di fatto determinato non vero, ad euro 50.000.

Art. 4.

(Riforma del sistema delle pene)

1. La riforma del sistema delle pene è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) per i delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, prevedere che il giudice possa applicare la reclusione domiciliare, anche per fasce orarie o giorni della settimana, in misura non inferiore a un mese e non superiore a quattro anni, nei limiti di cui alla lettera e);

b) per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto, prevedere che il giudice, nel commisurare la pena, possa applicare gli arresti domiciliari, anche per fasce orarie o giorni della settimana, in misura non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni, nei limiti di cui alla lettera e);

c) prevedere altresì che per i reati di cui alle lettere a) e b) il giudice possa applicare anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità, con le modalità di cui alla lettera d);

d) prevedere che il lavoro di pubblica utilità non possa essere inferiore a dieci giorni e consista nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; prevedere che la prestazione debba essere svolta con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato; prevedere che la durata giornaliera della prestazione non possa comunque oltrepassare le otto ore; prevedere che l'applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità sia subordinata al consenso dell'imputato;

e) prevedere che la reclusione domiciliare, gli arresti domiciliari e il lavoro di pubblica utilità di cui al presente articolo non possano applicarsi a soggetti condannati

per i reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354;

f) escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori a tre anni, quando risulti la particolare tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento;

g) in materia di esecuzione delle pene detentive e di misure alternative alla detenzione, eliminare le preclusioni previste nell'articolo 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, ad esclusione dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e nell'articolo 47-ter, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, limitatamente ai condannati cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale.

Art. 5.

(Disposizioni comuni)

1. I decreti legislativi previsti dall'articolo 1 sono adottati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

2. Nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 contengono altresì le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti di cui all'articolo 1, possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi, nel rispetto della procedura di cui al comma 1.

DISEGNO DI LEGGE N. 111

D'INIZIATIVA DEL SENATORE PALMA

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 165:

1) al primo comma, le parole: «ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa,» sono soppresse;

2) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Salvi i casi previsti all'articolo 163, commi secondo, terzo, limitatamente al condannato che abbia compiuto gli anni settanta, e quarto, la concessione della sospensione condizionale di una pena detentiva è altresì subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità»;

b) dopo l'articolo 165 è inserito il seguente:

«Art. 165-bis. - (*Lavoro di pubblica utilità*). - Il lavoro di pubblica utilità previsto dall'articolo 165 non può essere prestato per un periodo inferiore a dieci giorni né superiore a due anni e consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. L'attività è svolta nell'ambito del comune dove il condannato ha la residenza o il domicilio ovvero, ove ciò non sia possibile, nell'ambito della provincia e comporta la prestazione di non meno di otto ore e non più di ventiquattro ore settimanali, da svolgere con modalità e tempi che non pre-

giudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.

La durata giornaliera della prestazione non può comunque superare le otto ore.

Ai fini del computo della pena, un giorno di arresto o di reclusione consiste nella prestazione, anche non continuativa, di quattro ore di lavoro.

L'applicazione del lavoro di pubblica utilità è subordinata al consenso dell'imputato. La mancanza del consenso rende inapplicabili gli istituti la cui concessione è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità.

Si applicano gli articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2) e 3), e terzo comma»;

c) dopo l'articolo 168 sono inseriti i seguenti:

«Art. 168-bis. - (*Sospensione del procedimento con messa alla prova*). - Nei procedimenti relativi a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta con la pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. A tal fine non si tiene conto delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.

La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, ma i limiti di cui all'articolo 165-bis sono ridotti della metà.

La sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere concessa più di una volta per delitti della stessa indole e, comunque, più di due volte.

Art. 168-ter. - (*Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova*). - Durante il periodo di sospensione del procedimento il decorso della prescrizione del reato è sospeso.

L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede.

Art. 168-*quater*. - (*Revoca della messa alla prova*). - La messa alla prova è revocata:

1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;

2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede».

Art. 2.

(*Modifiche al codice di procedura penale*)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 420-*quinquies* sono inseriti i seguenti:

«Art. 420-*sexies*. - (*Sospensione del procedimento con messa alla prova*). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 168-*bis* del codice penale l'imputato o la persona sottoposta alle indagini, fino alla precisazione delle conclusioni, può formulare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova.

2. Il giudice, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, se ritiene corretta la qualificazione giuridica del fatto e non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova quando ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. In tal caso affida l'imputato ai servizi sociali.

3. Se la richiesta viene presentata nel corso delle indagini preliminari, il giudice fissa con decreto un termine al pubblico ministero per esprimere il consenso e dispone che la richiesta sia notificata, a cura del richiedente, anche alla persona offesa. In caso di consenso il giudice dispone con or-

dinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova della persona sottoposta ad indagini. Se il pubblico ministero non presta il consenso il giudice fissa, con decreto in calce alla richiesta, l'udienza per la decisione. Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice. Se non ritiene sussistano i presupposti di cui al comma 2, il giudice rigetta la richiesta con ordinanza.

4. Quando viene concessa la messa alla prova il procedimento è sospeso per un periodo:

a) di due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola o congiunta con la pena pecuniaria;

b) di un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

5. I termini di cui al comma 4 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova.

6. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.

7. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa, ma l'impugnazione in ogni caso non sospende il procedimento. In caso di rigetto dell'istanza la questione non può essere riproposta come motivo di impugnazione.

Art. 420-*septies*. - (*Obblighi e prescrizioni a carico dell'imputato durante la sospensione del procedimento*). - 1. L'ordinanza che dispone la messa alla prova contiene le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali e al lavoro. Nell'ordinanza è al-

trèsì stabilito che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del reato.

2. L'ordinanza di cui al comma 1 è immediatamente trasmessa ai servizi sociali che devono prendere in carico l'imputato. Della messa alla prova è redatto verbale.

3. Nel corso della prova le prescrizioni possono essere modificate dal giudice che procede, anche su segnalazione dei servizi sociali, che riferiscono periodicamente al giudice sul comportamento del soggetto.

Art. 420-octies. - (*Esito della prova. Revoca*). - 1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dai servizi sociali che hanno preso in carico l'imputato.

2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso.

3. In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova non può essere riproposta»;

b) all'articolo 555, comma 2, le parole da: «; l'imputato» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «; l'imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato, presentare domanda di oblazione o formulare istanza di sospensione del processo con messa alla prova ai sensi degli articoli 420-sexies, 420-septies e 420-octies»;

c) dopo l'articolo 657 è inserito il seguente:

«Art. 657-bis. - (*Computo del periodo di messa alla prova in caso di revoca*). - 1. In caso di revoca della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena, detrae dalla pena da eseguire un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, cinque giorni di prova sono equiparati a un giorno

di pena detentiva ovvero a trentotto euro di pena pecuniaria. Ai fini della detrazione non si considerano periodi di prova inferiori ai cinque giorni, anche quale residuo di un periodo maggiore».

Art. 3.

(*Modifica al decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271*)

1. Dopo l'articolo 191 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 191-bis. - (*Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova*). - 1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».

Art. 4.

(*Modifica alla legge 26 luglio 1975,
n. 354*)

1. All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale è subordinato alla prestazione di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 165-bis del codice penale e non può essere concesso qualora il condannato non vi consenta».

Art. 5.

(Modifica alla legge 24 novembre 1981,
n. 689)

1. Al primo comma dell'articolo 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:

«6-bis) l'obbligo di svolgere un lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 165-bis del codice penale».

Art. 6.

(Norme di attuazione)

1. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità e le funzioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in materia di messa alla prova e lavoro di pubblica utilità sono stabilite con decreto del

Ministro della giustizia da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

(Clausola di invarianza)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 113

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PALMA E CALIENDO

Art. 1.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 160, comma 1, dopo le parole: «chiusura delle indagini preliminari» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 420-bis»;

b) all'articolo 349:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché degli imputati nei confronti dei quali sia stato sospeso il procedimento ai sensi dell'articolo 420-bis»;

2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Quando procede all'identificazione di un imputato nei confronti del quale sia stato sospeso il procedimento ai sensi dell'articolo 420-bis, la polizia giudiziaria notifica allo stesso l'avviso dell'udienza preliminare o il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio e la relativa ordinanza di sospensione, invitandolo a dichiarare o eleggere il domicilio per le successive notificazioni. Nei casi in cui non risulta possibile effettuare immediatamente la notifica, la polizia giudiziaria informa l'imputato della pendenza di un procedimento penale a suo carico, del numero di registro generale relativo al medesimo nonché dei capi d'imputazione e dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale lo stesso viene celebrato, invitandolo a recarsi entro i successivi cinque giorni presso i propri uffici per ricevere la notifica e per dichiarare o eleggere domicilio.

4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, la polizia giudiziaria trasmette senza ritardo la relazione di notificazione e il verbale di di-

chiarazione o elezione di domicilio al giudice e al pubblico ministero. Se l'imputato, regolarmente avvisato, non si presenta per ricevere la notifica, la polizia giudiziaria ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria procedente»;

c) l'articolo 420-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 420-bis. - (Rinnovazione dell'avviso. Sospensione del procedimento). - 1. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovato l'avviso dell'udienza preliminare quando è provato o appaia probabile che l'imputato non presente all'udienza non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli articoli 161, comma 4, e 169. Il giudice dispone che l'avviso venga notificato all'imputato personalmente o a mani di persona con lui convivente, anche tramite polizia giudiziaria, quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione dell'avviso è stata effettuata ai sensi dell'articolo 159.

2. La probabilità che l'imputato non abbia avuto conoscenza dell'avviso è liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

3. Salvo che debba essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere, quando la notificazione ai sensi del comma 1, ultimo periodo, non risulta possibile, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del procedimento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

4. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 3:

a) se l'imputato nel corso del procedimento ha nominato un difensore di fiducia, anche in caso di successiva revoca;

b) se l'imputato, nel corso del procedimento, è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare;

c) se dagli atti emerge la prova che l'imputato è a conoscenza dell'esistenza di un procedimento nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo.

5. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del procedimento nei seguenti casi:

a) se la notifica dell'avviso è stata effettuata ai sensi del comma 1, ultimo periodo;

b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza dell'esistenza di un procedimento nei suoi confronti.

6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone comunicazione alle parti.

7. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del procedimento a carico dell'imputato nei cui confronti viene disposta la sospensione ai sensi del comma 3».

Art. 2.

(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 143 è inserito il seguente:

«Art. 143-bis. - (Adempimenti in caso di sospensione del processo in assenza dell'imputato). - 1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 420-bis

del codice, la relativa ordinanza e il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni».

Art. 3.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-bis del codice di procedura penale»;

b) all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

«l-bis) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-bis del codice di procedura penale, quando il provvedimento è revocato».

DISEGNO DI LEGGE N. 666

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CASSON ED ALTRI

Art. 1.

(Nuove disposizioni per la definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto)

1. Dopo l'articolo 49 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 49-bis. - *(Particolare tenuità del fatto)*. - Non è punibile chi ha commesso un fatto, previsto dalla legge come reato, quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, risultino la particolare tenuità dell'offesa e la non abitudine del comportamento.

La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno».

2. Al comma 1 dell'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo le parole: «come reato» sono inserite le seguenti: «o che il fatto non è punibile ai sensi dell'articolo 49-bis del codice penale».

3. All'articolo 125, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «norme di attuazione del codice di procedura penale», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o quando risultino le circostanze di cui all'articolo 49-bis del codice penale».

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di organi e forme delle notificazioni)

1. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dagli ufficiali giudiziari e dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria secondo le competenze loro attribuite dai regolamenti e dalle leggi speciali.»;

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica certificata. A tale fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina ovvero, qualora non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. La medesima indicazione è contenuta nell'albo redatto dal consiglio dell'ordine degli avvocati cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la notificazione secondo le modalità di cui al presente comma, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso che il testo trasmesso è conforme all'originale».

2. L'articolo 149 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 149. - *(Notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica a persone diverse dall'indagato o dall'imputato)*. - 1. Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'indagato

o dall'imputato siano avvistate o convocate a mezzo del telefono, del *fax* o della posta elettronica, a cura della cancelleria o della polizia giudiziaria.

2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero di *fax* o l'indirizzo di posta elettronica cui la convocazione è stata inviata, ovvero il numero di telefono chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, nonché il giorno e l'ora dell'invio o della telefonata.

3. Alla comunicazione si procede inviando il relativo *fax* o messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato dal destinatario ovvero, a mezzo del telefono, chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2. La comunicazione non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente con il medesimo.

4. La comunicazione a mezzo del telefono, del *fax* o della posta elettronica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma.

5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma».

3. Il comma 1 dell'articolo 151 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, sono eseguite dagli organi di cui all'articolo 148, comma 1».

4. All'articolo 156 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato dete-

nuti è eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona. L'atto deve contenere, a pena di nullità, la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono e di *fax*, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. L'atto deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il procedimento, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia. L'atto deve contenere infine l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore o presso il difensore d'ufficio nominato.»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prima notificazione e successive notificazioni alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuti».

5. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Durante le indagini preliminari, salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui la persona sottoposta ad indagini esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove la persona sottoposta

ad indagini ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che la persona sottoposta ad indagini non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove la persona sottoposta ad indagini ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente l'attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione della persona sottoposta ad indagini ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita l'attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario dà inoltre comunicazione alla persona sottoposta ad indagini dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.»;

e) il comma 8-bis è abrogato;

f) la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta, durante le indagini preliminari».

6. Dopo l'articolo 157 del codice di procedura penale, sono inseriti i seguenti:

«Art. 157-bis. - (*Invito a nominare un difensore di fiducia e nomina di un difensore di ufficio*). - 1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta deve contenere, a pena di nullità, l'invito a nominare un difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96 entro cinque giorni dal ricevimento della stessa e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia

è nominato un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97, con l'indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo.

Art. 157-ter. - (*Notificazioni successive alla persona sottoposta ad indagini non detenuta*). - 1. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 157-bis, la prima notificazione deve contenere altresì, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore di ufficio o presso il difensore di fiducia, nonché l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore di ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso il medesimo difensore.

2. In caso di revoca del difensore di fiducia o di sua rinuncia al mandato, ovvero nel caso in cui il difensore di ufficio dichiarò di trovarsi nell'impossibilità di adempiere all'incarico, il pubblico ministero o il giudice provvede immediatamente e direttamente alla nomina di altro difensore di ufficio, notificando la nomina al precedente difensore e all'indagato, con la contestuale comunicazione dell'indirizzo, del numero di telefono e di fax e dell'indirizzo di posta elettronica del nuovo difensore. Dal momento della nomina del nuovo difensore fino alla notifica della medesima, le notificazioni e le comunicazioni dirette alla persona sottoposta alle indagini saranno fatte sia al nuovo difensore che al precedente.

3. Se la rinuncia al mandato è motivata dalla sopravvenuta impossibilità a mettersi in contatto con la persona sottoposta ad indagini non detenuta, il giudice o il pubblico ministero procede con le modalità stabilite nell'articolo 159.

4. Le notificazioni successive alla prima sono eseguite mediante consegna di copia

unica dell'atto al difensore di fiducia o al difensore di ufficio.

5. Copia di ogni atto del procedimento notificato alla persona sottoposta ad indagini non detenuta è comunque notificata anche al difensore di fiducia o di ufficio».

7. All'articolo 159 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «dell'imputato» sono sostituite dalle seguenti: «della persona sottoposta ad indagini non detenuta»;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «all'imputato» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona sottoposta ad indagini non detenuta» e le parole: «copia al difensore» sono sostituite dalle seguenti: «unica copia dell'atto al difensore»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Notificazioni alla persona sottoposta alle indagini in caso di irreperibilità».

8. All'articolo 160 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi,» sono soppresse;

b) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

9. L'articolo 167 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 167. - (Notificazioni ad altri soggetti). - 1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono ai sensi dell'articolo 154, escluso il deposito in cancelleria, ovvero, nei casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 149».

10. Il comma 1 dell'articolo 168 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Gli organi di cui all'articolo 148, comma 1, che procedono alla notificazione scrivono, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indicano l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, l'avvenuta consegna della copia nelle mani del destinatario, ovvero, nei casi in cui la legge consente che la notificazione non sia effettuata nelle mani del destinatario, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione».

11. Al comma 1 dell'articolo 169 del codice di procedura penale, le parole da: «nonché l'invito» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, nonché l'invito a nominare un difensore di fiducia e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia è nominato un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97».

12. L'articolo 171 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 171. - (Nullità delle notificazioni). - 1. La notificazione è nulla:

a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;

b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;

c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;

d) se sono violate le disposizioni circa la persona cui deve essere consegnata la copia;

e) se sono omessi l'invito a nominare un difensore di fiducia ovvero la nomina del difensore di ufficio o sono omessi gli

avvisi di cui agli articoli 156, 157, 157-bis, 157-ter e 161».

13. All'articolo 55 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica».

14. All'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare al difensore, mediante posta elettronica certificata, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari.

1-bis. Nel caso in cui il difensore non sia provvisto di posta elettronica certificata ovvero nel caso di impossibilità tecniche dovute al difensore, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari è notificato al consiglio dell'ordine di appartenenza dello stesso, mediante posta elettronica certificata. In tal caso, il termine di venti giorni di cui al comma 3 decorre dal primo giorno feriale successivo a quello della notifica al consiglio dell'ordine».

Art. 3.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per cassazione)

1. All'articolo 409 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il decreto di archiviazione di cui al comma 1 è appellabile dalla persona offesa solo nel caso di mancato avviso della richiesta di archiviazione da parte del pub-

blico ministero ai sensi dell'articolo 408, comma 2»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'ordinanza di archiviazione è appellabile solo nei casi di nullità previsti dall'articolo 127, comma 5»;

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. La corte di appello decide in camera di consiglio sull'appello di cui ai commi 1-bis e 6, con le forme previste dall'articolo 127».

2. All'articolo 448 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Contro la sentenza il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione soltanto per illegittima acquisizione della volontà dell'imputato, per difetto di corrispondenza tra la richiesta e la sentenza, nonché qualora vengano inflitte una pena o una misura di sicurezza errate o non previste dalla legge».

3. All'articolo 568 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il ricorso per cassazione avverso le sentenze, diverse da quelle sulla competenza che possono dar luogo al conflitto di cui al comma 2, deve essere accompagnato, a pena di improcedibilità, dal versamento di una cauzione di 300 euro, fatta eccezione per i soli imputati già ammessi al gratuito patrocinio. In caso di accoglimento del ricorso, la cauzione è restituita all'avente diritto, dopo la trasmissione della copia della sentenza da parte della cancelleria della Corte di cassazione a norma dei commi 1 e 3 dell'articolo 625».

4. Al comma 1 dell'articolo 610 del codice di procedura penale, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Si applica l'articolo 611, ma l'inammissibilità è dichiarata

senza formalità, sentito il procuratore generale, se il ricorso è stato proposto oltre il termine stabilito o contro un provvedimento non impugnabile o da chi non ha diritto all'impugnazione, nonché se il ricorso è privo dei motivi o non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione o se vi è rinuncia al ricorso. Allo stesso modo è dichiarata l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, eccettuati i casi di dissenso del pubblico ministero di cui all'articolo 448, comma 2».

5. Al comma 1 dell'articolo 613 del codice di procedura penale, le parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,» sono soppresse.

6. All'articolo 616 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«I-bis. Nei casi di cui al comma 1, la cauzione di cui all'articolo 568, comma 2-bis, è utilizzata per il pagamento delle spese del procedimento. La parte della cauzione eccedente l'ammontare delle spese del procedimento è utilizzata a copertura, anche parziale, della somma eventualmente prevista dalla sentenza a favore della cassa delle ammende».

Art. 4.

(Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale, in materia di contumacia)

1. All'articolo 419, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «sarà giudicato in contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-*quater*, 420-*quinquies* e 420-*sexies*».

2. L'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 420-*quater*. - (*Rinnovazione della udienza preliminare*). - 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e la notificazione dell'avviso dell'udienza preliminare, di cui all'articolo 419, è stata omessa o è nulla, il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente o a mani di un familiare convivente, a norma dell'articolo 148. Salvo quanto previsto dal comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione dell'avviso è stata effettuata a norma degli articoli 159, 161, comma 4, 165 o 169.

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione dell'udienza, salvo che, in presenza di più imputati e in ragione della natura o della gravità del reato contestato o del numero dei reati contestati, delle persone, offese o dei testimoni, ovvero dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In tal caso il giudice dispone procedersi in assenza dell'imputato non notificato con ordinanza motivata, previa separazione della sua posizione processuale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:

a) se l'imputato nel corso del procedimento abbia nominato un difensore di fiducia;

b) in tutti i casi in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.

4. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione dell'udienza, di cui al comma 2, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

5. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione dell'udienza:

a) se le ricerche di cui al comma 4 abbiano avuto esito positivo e sia stata regolarmente effettuata la notifica dell'avviso;

b) se l'imputato abbia nominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti.

6. Nei casi previsti dal comma 5, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone comunicazione alle parti.

7. All'udienza di cui al comma 6 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai sensi dell'articolo 444».

3. L'articolo 420-*quinquies* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 420-*quinquies*. - (*Assenza o allontanamento volontario dell'imputato*). - 1. Quando, all'esito delle verifiche di cui all'articolo 420-*quater*, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione dell'udienza, ordina di procedere in assenza dell'imputato. Se l'imputato compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.

2. Le disposizioni dell'articolo 420-*quater* non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza si svolga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È altresì rappresentato dal difensore ed è consi-

derato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza.

4. L'imputato che, presente a un'udienza, non compare a udienze successive, è considerato presente non comparso.

5. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

6. Se la prova indicata nel comma 5 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio l'udienza. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

7. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla altresì se l'udienza doveva essere sospesa ai sensi dell'articolo 420-*quater*, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420-*quater*».

4. Dopo l'articolo 420-*quinquies* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 420-*sexies*. - (*Assenza dell'imputato in casi particolari*). - 1. Qualora il giudice abbia disposto di procedere in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 420-*quater*, comma 2, secondo periodo, se l'imputato compare prima della chiusura dell'udienza, il giudice revoca la relativa ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, il giudice può procedere separatamente».

5. Al comma 2-*bis* dell'articolo 484 del codice di procedura penale, le parole: «*420-quinquies*» sono sostituite dalle seguenti: «*, 420-quinquies e 420-sexies*».

6. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

«3-bis) sospensione del processo penale nei casi di assenza dell'imputato all'udienza di cui agli articoli 420-*quater*, 420-*quinquies* e 420-*sexies* del codice di procedura penale».

Art. 5.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di termine al pubblico ministero per le determinazioni in ordine all'azione penale)

1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro e non oltre il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini o dalla scadenza del più ampio termine di cui all'articolo 415-*bis*, comma 4. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà tempestiva comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109».

2. All'articolo 412, comma 1, del codice di procedura penale, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-*bis*, avoca, con decreto motivato, l'indagine preliminare».

Art. 6.

(Modifica dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, in materia di udienza di programma e disciplina delle udienze dibattimentali)

1. L'articolo 132-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 132-*bis*. - *(Udienza di programma e disciplina delle udienze dibattimentali)*. - 1. Alla prima udienza dibattimentale il giudice provvede alla verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione e decisione delle questioni preliminari, incluse le questioni sulla competenza per territorio o per connessione, le nullità di cui all'articolo 181, commi 2 e 3, del codice, la costituzione di parte civile, l'intervento di enti o associazioni ai sensi dell'articolo 91 del codice, nonché l'inserimento o l'espunzione di atti dal fascicolo per il dibattimento e la riunione o la separazione di giudizi, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, dei giudizi ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice o nelle forme del rito abbreviato, purché non condizionato all'assunzione di prove dichiarative, nonché alla dichiarazione di estinzione o di improcedibilità del reato.

2. Nella stessa udienza il giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza il calendario delle udienze successive. La lettura del calendario in udienza sostituisce la notifica degli avvisi di rinvio per i soggetti che sono o devono considerarsi presenti. Il giudice autorizza, inoltre, le parti alla citazione dei soggetti inclusi nella lista di cui all'articolo 468 del codice, secondo le scadenze previste dal calendario per l'assunzione delle prove. Ai fini della formulazione del calendario, i difensori comunicano al giudice l'eventuale sussistenza di concomitanti impegni professionali e, tenuto conto dell'attività

istruttoria da svolgere alla data indicata, possono contestualmente nominare un sostituto ai sensi dell'articolo 102 del codice.

3. Si procede all'audizione o all'esame della parte offesa che compare alla prima udienza solo se si tratti di persona detenuta ovvero proveniente da altro Stato o da regione diversa da quella in cui si celebra il processo, nonché nei casi in cui il processo sia di particolare complessità e comunque in tutti i casi in cui il giudice lo ritenga, con provvedimento motivato, assolutamente necessario.

4. Nella formazione del ruolo e nella trattazione dei processi il giudice attribuisce priorità ai processi in ragione della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonché dell'interesse della persona offesa e, in ogni caso, ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di cui all'articolo 589 del codice penale commessi con violazione delle norme sulla sicurezza e l'igiene sul lavoro.

5. Il giudice programma le udienze in modo in modo da assicurare la ragionevole durata del processo, considerando altresì la particolare complessità del processo, avuto riguardo anche al numero, alla natura e alla gravità dei reati contestati, al numero degli imputati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare.

6. Non incidono sulla ragionevole durata i periodi di sospensione del processo imposti da una particolare disposizione di legge, dal tempo necessario per ottenere l'estradi- zione di un imputato dall'estero, l'esecuzione di una o più rogatorie internazionali o l'espletamento di perizie ritenute indispensabili, dal tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore o su richiesta del-

l'imputato o del suo difensore, nonché a causa dell'assenza, dell'allontanamento o della mancata partecipazione del difensore che renda privo di assistenza l'imputato, ovvero dal tempo che consegue alla dichiarazione di ricusazione del giudice o alla richiesta di rimessione del processo e dal tempo intercorrente tra il giorno della lettura del dispositivo e la scadenza dei termini per l'impugnazione».

Art. 7.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di deduzioni e di provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio)

1. All'articolo 396 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «il pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «, la persona offesa dal reato» e, dopo le parole: «fondatezza della richiesta,» sono inserite le seguenti: «e sulle modalità di assunzione del provvedimento di cui all'articolo 398, comma 5-bis,»;

b) al comma 2, nel primo periodo, dopo le parole: «dalla persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o dalla persona offesa dal reato» e, nel secondo periodo, dopo le parole: «La persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o la persona offesa dal reato».

2. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, nel primo periodo, dopo le parole: «necessario od opportuno» sono aggiunte le seguenti: «, indicando le ragioni specifiche della tutela».

Art. 8.

(Abrogazione dell'articolo 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, in materia di prescrizione)

1. L'articolo 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli articoli 157, 158, primo comma, 159, 160, terzo comma, e 161, secondo comma, del codice penale riacquistano efficacia nel testo vigente prima dalla data di entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251.

Art. 9.

(Introduzione dell'articolo 168-bis del codice penale, in materia di sospensione del processo con messa alla prova)

1. Dopo l'articolo 168 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 168-bis. - *(Sospensione del processo con messa alla prova)*. - Nei procedimenti relativi a reati puniti con la sola pena editale pecuniaria o con pena editale detentiva non superiore nel massimo a due anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La sospensione non può essere chiesta nei procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 173-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché dall'articolo 2621 del codice civile. La sospensione del processo con messa alla prova non può essere con-

cessa più di una volta. L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede».

Art. 10.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del processo con messa alla prova)

1. Dopo l'articolo 420-*sexies* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

«Art. 420-*septies*. - *(Sospensione del procedimento con messa alla prova)*. - 1. Nei casi previsti dall'articolo 168-*bis* del codice penale l'imputato, prima dell'inizio della discussione, può formulare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con i servizi sociali, il quale in ogni caso prevede:

a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario;

b) le prescrizioni comportamentali e gli impegni specifici che l'imputato assume al fine di eludere o di attenuare le conseguenze del reato. A tale fine sono considerati il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Nei procedimenti relativi a reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché a reati previsti dalla normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, tale indicazione è richiesta a pena di inammissibilità dell'istanza;

c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la conciliazione con la persona offesa.

2. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova quando reputa idoneo il programma di tratta-

mento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. In tal caso affida l'imputato ai servizi sociali.

3. Nei casi di cui al comma 2 il processo è sospeso per un periodo:

a) non superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola o congiunta con la pena pecuniaria;

b) non superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

4. I termini di cui al comma 3 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

6. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. L'impugnazione in ogni caso non sospende il procedimento.

Art. 420-octies. - (*Obblighi e prescrizioni a carico dell'imputato durante la sospensione del procedimento*). - 1. Quando viene presentata istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'articolo 420-septies il giudice, al fine di decidere sull'istanza, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni ai quali eventualmente subordinare la concessione della messa alla prova, può acquisire tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato.

2. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 1, può integrare il programma di trattamento mediante la previsione di ulteriori obblighi e prescrizioni volti ad eludere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, nonché, ove lo ritenga necessario, di obbli-

ghi o prescrizioni di sostegno volti a favorire il reinserimento sociale dell'imputato. Quando le ulteriori prescrizioni hanno per oggetto obblighi di fare o prestazioni a contenuto economico, esse non possono essere disposte senza il consenso dell'imputato. Se l'imputato nega il consenso, il giudice rigetta l'istanza di ammissione alla prova.

3. Contro l'ordinanza di rigetto dell'ammissione alla prova l'imputato può ricorrere per cassazione, a pena di decadenza, nel termine di cui all'articolo 585, comma 1, lettera a); il ricorso non comporta la sospensione del procedimento e la questione non può essere riproposta come motivo di impugnazione.

4. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo quando ricorrono gravi e comprovati motivi. Il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.

5. L'ordinanza di cui al comma 4 è immediatamente trasmessa ai servizi sociali che devono prendere in carico l'imputato.

Art. 420-novies. - (*Esito della prova. Revoca*). - 1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dai servizi sociali che hanno preso in carico l'imputato.

2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso.

3. La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

a) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte;

b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

4. In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere riproposta».

2. Dopo l'articolo 491 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 491-bis. - (Sospensione del processo con messa alla prova). - 1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato, ove non vi abbia già provveduto nell'udienza preliminare, può formulare istanza di sospensione del processo con messa alla prova ai sensi degli articoli 420-septies, 420-octies e 420-novies».

3. Dopo l'articolo 657 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 657-bis.- (Computo del periodo di messa alla prova in caso di revoca). - 1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae da questa un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, dieci giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a euro 75 di multa o di ammenda.

2. Ai fini della detrazione e della conversione, non si considerano periodi di prova inferiori a cinque giorni, anche quale residuo di un periodo maggiore».

Art. 11.

(Introduzione dell'articolo 191-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, in materia di attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova)

1. Dopo l'articolo 191 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 191-bis. - (Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova). - 1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio di esecuzione penale esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.

3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di apposita indagine socio-familiare, verifica l'utilità e la praticabilità del programma di trattamento proposto dall'imputato e lo integra o lo rettifica, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma, accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Quando non è possibile acquisire il consenso dell'imputato su un programma idoneo al suo trattamento, l'ufficio lo comunica al giudice. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché, ove possibile, sulla possibilità di conciliazione con la per-

sona offesa. Il programma è integrato da prescrizioni di trattamento e di controllo che risultino utili, scelte fra quelle previste nell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

4. Quando viene disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.

5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio trasmette al giudice che procede una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima».

Art. 12.

(Modifiche al codice penale, in materia di recidiva, ed alle leggi 26 luglio 1975, n. 354, e 26 novembre 2010, n. 199, in materia di esecuzione delle pene)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 69, quarto comma, le parole: «dall'articolo 99, quarto comma, nonché» sono soppresse;

b) all'articolo 81, il quarto comma è abrogato;

c) all'articolo 99, quarto comma, le parole: «l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «la pena può essere aumentata fino alla metà e, nei casi

previsti dal secondo comma, fino a due terzi».

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 26 novembre 2010, n. 199, le parole: «Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013,» sono soppresse.

3. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 30-*quater* è abrogato;

b) all'articolo 47-*ter*:

1) al comma 01, le parole: «né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale» sono soppresse;

2) il comma 1.1 è abrogato;

3) al comma 1-*bis*, ultimo periodo, le parole: «e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale» sono soppresse;

c) all'articolo 50-*bis*, comma 1, le parole: «ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo l'espiazione dei due terzi della pena ovvero,» sono soppresse e le parole: «di almeno tre quarti di essa» sono sostituite dalle seguenti: «soltanto dopo l'espiazione di almeno tre quarti della pena».

Art. 13.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di patto per il reinserimento e la sicurezza sociale)

1. Dopo l'articolo 47-*sexies* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 47-*septies*. - *(Patto per il reinserimento e la sicurezza sociale)*. - 1. Il con-

dannato che abbia espiato almeno metà della pena, allorquando la parte residua della pena sia inferiore a tre anni, può essere ammesso, su richiesta sua o del difensore, al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale.

2. L'ammissione al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale può essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, allorquando la parte residua della pena sia inferiore a due anni.

3. Per il computo della durata della pena residua non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva.

4. Il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale consiste nella sottoscrizione da parte del condannato di impegni a svolgere attività riparativa in favore di vittime dei reati, attività culturali, istruttive, formative, di assistenza sociale e di inserimento lavorativo, di informazione e prevenzione del rischio di devianza criminale o comunque utili al reinserimento sociale, da svolgere fuori dall'istituto per un periodo pari alla pena residua da espiare, in coordinamento coi piani regionali e di zona per gli interventi ed i servizi sociali territoriali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328.

5. Per favorire i patti per il reinserimento e la sicurezza sociale e per l'istituzione di strutture di accoglienza di detenuti in misura alternativa, la cassa delle ammende autorizza annualmente l'erogazione di finanziamenti pari ad almeno la metà delle entrate complessive, anche in cofinanziamento o in convenzione con le regioni, le province, i comuni o con altri enti pubblici e privati, utili all'organizzazione e allo svolgimento delle attività di cui al comma 4, ovvero per il sostegno ai condannati e agli internati indigenti nei primi sei mesi di applicazione della misura.

6. L'ammissione al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale è dispo-

sta in favore del condannato e dell'internato che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta dal gruppo di osservazione e trattamento dell'istituto penitenziario previsto dal regolamento di esecuzione della presente legge.

7. Fermo quanto diversamente stabilito dal presente articolo, al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, commi da 5 a 12-*bis*, nonché le disposizioni previste dal regolamento di esecuzione della presente legge per la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale.

8. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre l'ammissione al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale, ne fissa le modalità; definisce e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi dell'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura alternativa.

9. Nel disporre l'ammissione al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale, il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità per la verifica dell'osservanza delle prescrizioni imposte, anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale.

10. Il patto è revocato se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.

11. Il patto deve essere inoltre revocato quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 2.

12. Il condannato ammesso al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza so-

ziale che si rende irreperibile è punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

13. La denuncia per il delitto di cui al comma 12 comporta la sospensione del beneficio; la conseguente condanna ne comporta la revoca.

14. Se il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale è revocato ai sensi dei commi 10 e 11 la pena residua non può essere sostituita con altra misura».

2. Alla citata legge n. 354 del 1975 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51-bis, comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «della detenzione domiciliare speciale», sono inserite le seguenti: «o del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale» e, al secondo periodo, dopo le parole: «dell'articolo 47-quinquies» sono inserite le seguenti: «o ai commi 1, 2 e 7 dell'articolo 47-septies»;

b) all'articolo 51-ter, comma 1, dopo le parole: «di detenzione domiciliare speciale» sono inserite le seguenti: «o del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»;

c) all'articolo 54, comma 4, dopo le parole: «dei permessi premio» sono inserite le seguenti: «, del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»;

d) all'articolo 58-quater:

1) al comma 1, dopo le parole: «la detenzione domiciliare» sono inserite le seguenti: «, il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»;

2) al comma 2, dopo le parole: «dell'articolo 47-ter, comma 6» sono inserite le seguenti: «, dell'articolo 47-septies, comma 10».

Art. 14.

(Istituzione e disciplina dell'ufficio per il processo e norme in materia di funzioni del dirigente giudiziario e del dirigente amministrativo degli uffici giudiziari)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di razionalizzare e rendere efficiente lo svolgimento dell'attività giudiziaria, negli uffici giudiziari di ogni ordine e grado è istituito l'ufficio per il processo, quale articolazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.

2. Ai fini di cui al comma 1, all'ufficio per il processo sono attribuiti:

a) compiti e funzioni necessari per garantire assistenza ai magistrati nell'attività preparatoria e preliminare rispetto all'attività giurisdizionale, mediante istituzione di unità operative, assegnate alle sezioni, a singoli magistrati o ai gruppi di lavoro, secondo le previsioni contenute nel provvedimento di cui al comma 3, destinate, altresì, a coadiuvare i magistrati nell'organizzazione dell'attività processuale di udienza e di decisione, svolgendo attività di ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali, curando la stesura di relazioni preliminari e collaborando nell'espletamento delle attività strumentali all'esercizio della funzione giurisdizionale;

b) compiti strumentali finalizzati a garantire assistenza nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, collaborando alla sua semplificazione mediante la rilevazione dei flussi dei processi e la formazione e la tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi, curando i rapporti con le parti e con il pubblico per i profili connessi a dette attività;

c) compiti di monitoraggio dell'attività e dei risultati dell'ufficio per il processo e dell'ufficio giudiziario, di cui riferisce con relazione al magistrato responsabile dell'uf-

ficio e al dirigente amministrativo, secondo le rispettive competenze, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.

3. La composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell'ufficio per il processo sono definiti con provvedimenti assunti dal magistrato titolare dell'ufficio giudiziario, sentiti i presidenti di sezione o i procuratori aggiunti, e dal dirigente amministrativo, che, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono compiti, obiettivi e articolazioni della struttura, tenuto conto dei carichi dell'ufficio e delle disposizioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari. I provvedimenti di cui al periodo precedente sono inseriti nelle tabelle di cui agli articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e sono indicati nel programma delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettere b) e c), i praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali e i dottorandi di ricerca in materie giuridiche, che abbiano svolto il primo anno rispettivamente di pratica forense, di tirocinio o di dottorato, possono essere assegnati all'ufficio per il processo, per un periodo massimo di un anno non rinnovabile, mediante apposite convenzioni stipulate, nell'osservanza di modalità dirette a garantire l'imparzialità della scelta e a privilegiare il merito degli aspiranti, per il periodo massimo di due anni, dal consiglio giudiziario, sentiti i capi degli uffici giudiziari assegnatari, nonché il consiglio dell'ordine degli avvocati, le scuole di specializzazione nelle professioni legali o le università di provenienza.

5. Ai magistrati è attribuito il controllo sull'attività svolta da coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi del comma 4 e la disciplina delle modalità di autorizzazione al trattamento dei dati giudi-

ziari ai sensi degli articoli 21 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché degli obblighi di riservatezza e di riserbo per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisite durante il periodo di collaborazione, e dell'obbligo del segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività, prevenendo l'obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale per i fatti e le notizie appresi nello svolgimento dell'attività.

6. Per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi del comma 4, l'ammissione al periodo di collaborazione presso l'ufficio giudiziario sospende, per tutta la sua durata, l'eventuale abilitazione al patrocinio, e comporta il divieto, in ogni fase e grado del processo, di rappresentare o difendere le parti dei procedimenti svoltisi dinanzi al magistrato affidatario, o comunque in relazione ai quali hanno svolto attività preparatoria, o di assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

7. Per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi del comma 4 e che siano praticanti avvocati o tirocinanti delle scuole di specializzazione, il periodo di collaborazione è riconosciuto, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica ovvero del tirocinio.

8. Al dirigente giudiziario spettano la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico.

9. Il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario è responsabile della gestione del personale amministrativo, delle risorse strumentali e finanziarie e di tutte le incombenze in ordine alla gestione delle strutture e agli obblighi consequenziali, con

il compito di razionalizzare e organizzare l'utilizzo delle risorse esistenti, di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, di pianificare il loro sviluppo in relazione alle esigenze di esercizio della giurisdizione e alle esigenze sociali di un corretto rapporto tra servizio giustizia e cittadini, nonché di redigere annualmente un bilancio consuntivo al fine di relazionare i cittadini sull'attività svolta dall'ufficio, citando dati concreti e segnalando il suo impatto sulla cittadinanza interessata.

10. Per l'assolvimento dei compiti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dai commi 8 e 9 del presente articolo, i dirigenti giudiziari e i dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari frequentano appositi corsi di formazione organizzati dal Ministero della giustizia e dalla Scuola superiore della magistratura, d'intesa tra loro.

Art. 15.

(Riduzione della sospensione dei termini del procedimento penale nel periodo feriale)

1. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «ed a quelle amministrative» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quanto previsto dal secondo comma»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il decorso dei termini del procedimento penale è sospeso dal 1° al 25 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo».

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

| | | |
|---------------------------|-------------------|---|
| <u>79</u> | Dossier | La Commissione per il controllo dell'applicazione delle leggi istituita dal Senato francese: i primi due anni di attività |
| <u>80</u> | Dossier | Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1174 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione" |
| <u>81</u> | Dossier | Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1119 "Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante" |
| <u>82</u> | Testo a fronte | Dossier del Servizio Studi sugli AA.SS. nn. 198, 312 e 1060 relativi alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna |
| <u>83</u> | Dossier | Finanziamento dei partiti: Note sul disegno di legge approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1118) |
| <u>84</u> | Dossier | Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 42 "Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, concernente il regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale" |
| <u>85</u> | Schede di lettura | Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1190 "Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione" |
| <u>86</u> | Dossier | Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1188 "Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia" |
| <u>87</u> | Dossier | Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1185 "Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali" |
| <u>88</u> | Dossier | Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 58 "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi" |

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".